

REGIONE
VENETO

PROVINCIA
DI BELLUNO



COMUNE DI PERAROLO DI CADORE

ELABORATO

7

Norme di Attuazione

Informatizzazione PRG



IL PROGETTISTA
dott. urb. Mauro De Conz

COLLABORAZIONE
dott. urb. Vanessa Da Col

COORDINAMENTO
p.i. Mariagrazia Viel

Sommario

I. Disposizioni Generali	3
Art. 01 - Applicazione del P.R.G.	3
Art. 02 - Elaborati Del P.R.G.....	3
Art. 03 - Contenuti degli elaborati	3
Art. 04 - Metodologia	5
II. Modalità di Intervento	6
Art. 05 - Modalità di Attuazione Del P.R.G.	6
Art. 06 - Piani di Settore	6
Art. 07 - Intervento Urbanistico Attuativo (P A)	6
Art. 08 - Intervento Edilizio Diretto (I E D)	6
Art. 09 - Unità Minime di Intervento (U M I)	6
III. Zonizzazione	8
Art. 10 - Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.)	8
Art. 11 - Zone Speciali.....	8
Art. 12 - Classificazione del territorio in sottozone.....	8
IV. Parametri urbanistici e edilizi	10
Art. 13 - Parametri urbanistici	10
Art. 14 - Parametri edilizi.....	11
Art. 15 - Tipologie edilizie di riferimento	14
Art. 15 - Interventi edilizi.....	15
V. Vincoli e tutela delle risorse	18
Art. 16 - Zone di tutela.....	18
Art. 17 - Vincolo cimiteriale.....	18
Art. 18 - Vincolo idrogeologico.....	18
Art. 19 - Vincolo paesaggistico	18
Art. 20 - Antica strada di Alemagna.....	19
Art. 21 - Monti Cridola e Duranno	20
Art. 22 - Val Tovanella e Bosconero.....	22
Art. 23 - Rispetto stradale e ferroviario.....	23
Art. 24 - Rispetto di elettrodotto	24
Art. 25 - Edifici esistenti in fasce di rispetto.....	25
VI. Destinazioni d'uso	26
Art. 26 - Definizioni.....	26
Art. 27 - Parametri adottati.....	26
Art. 28 - Destinazioni d'uso	26
VII. Norme particolari per le ZTO "A"	28
Art. 29 - Classificazione degli edifici	28
Art. 30 - Interventi ammessi nelle ZTO "A"	29
Art. 31 - Ammissibilità degli interventi.....	29
Art. 32 - Prescrizioni edilizie particolari	29
VIII. Prescrizioni particolari per le zone agricole	31
Art. 33 - Finalità delle prescrizioni per Le ZTO "E"	31
Art. 34 - Suddivisione del territorio in sottozone	31
Art. 35 - Sottozona E2/1 a prato.....	31

Art. 35bis - Sottozona E2/1B produttiva agricola.....	32
Art. 36 - Zona E2/2 a bosco	32
Art. 37 - Sottozona E2/3 a pascolo.....	33
Art. 38 - Zone improduttive "EI"	33
Art. 39 - Manufatti agricoli tradizionali aventi carattere di beni culturali	33
Art. 40 - Edifici stabilmente abitati in area agricola	34

IX. Aree di interesse comune 35

Art. 41 - Zone d'interesse comune	35
Art. 42 - Poteri di deroga	35

X. Parametri di intervento nelle ZTO 36

Art. 43 - Schede parametriche di zona.....	36
Art. 44 - Zone Territoriali Omogenee "A1"	36
Art. 45 - Zone Territoriali Omogenee "A2"	37
Art. 46 - Zone Territoriali Omogenee "B1"	38
Art. 47 - Zone Territoriali Omogenee "B2"	39
Art. 48 - Zone Territoriali Omogenee "C1"	40
Art. 49 - Zone Territoriali Omogenee "C2"	41
Art. 50 - Zone Territoriali Omogenee "D1"	42
Art. 51 - Zone Territoriali Omogenee "D2"	43
Art. 52 - Zone Territoriali Omogenee "D3" - STRALCIATO	44
Art. 53 - Zone Territoriali Omogenee "D4"	44
Art. 54 - Zone Territoriali Omogenee "D5"	45
Art. 55 - Zone Territoriali Omogenee "D6"	46
Art. 56 - Zone Territoriali Omogenee F "SP1"	47
Art. 57 - Zone Territoriali Omogenee F "SP2"	48
Art. 58 - Zone Territoriali Omogenee F "VPS"	49
Art. 59 - Zone Territoriali Omogenee F "VPA"	50
Art. 60 - Zone Territoriali Omogenee F "VPP"	51
Art. 61 - Zone Territoriali Omogenee F "P"	52
ALLEGATO 1 - INTERVENTI/PRESCRIZIONI PUNTUALI	53
ALLEGATO 2 - GLOSSARIO DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE	67

I. Disposizioni Generali

Art. 01 - Applicazione del P.R.G.

1. Il presente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) si applica a tutto il territorio comunale secondo le prescrizioni di cui alle presenti norme ed alle indicazioni contenute nelle tavole di progetto
2. Tutte le attività comportanti trasformazioni urbanistiche e/o edilizie del territorio comunale sono soggette alle vigenti leggi statali e regionali, alla disciplina delle presenti norme e, per quanto non in contrasto con esse, alle disposizioni del Regolamento Edilizio (R.E.), del prontuario degli interventi ammessi (P.I.A.) e dei restanti regolamenti comunali.
3. Spetta all'Amministrazione Comunale (A.C.), che si avvarrà in ciò dei propri organi tecnici, amministrativi e consuntivi, esercitare il controllo su tali trasformazioni secondo i poteri ad essa attribuita dalla legislazione vigente.
4. Le disposizioni normative di cui alla variante 1/2002 si intendono prevalenti rispetto alla preesistente disciplina di P.R.G.

Art. 02 - Elaborati Del P.R.G.

1. Sono elementi di definizione del P.R.G. la relazione e gli elaborati di analisi di cui all'art. 104 della L.R. 61/85, come stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale n.2705 del 24 maggio 1983 "Grafia e simbologia unificata per la elaborazione degli strumenti urbanistici" e sue modifiche ed integrazioni.
2. Sono elementi costitutivi dello stesso:
 1. La relazione di progetto;
 2. la presente Normativa (NA) comprendente le schede per unità di riferimento SUR (elaborato 13. 4), le schede per unità edilizia SUE (elaborato 13. 5), l'individuazione delle tipologie di riferimento (elaborato 13. 6) ed il Prontuario;
 3. le planimetrie di progetto in scala 1:5.000 coprenti l'intero territorio comunale;
 4. le planimetrie in scala 1:2.000 coprenti le parti maggiormente significative del territorio comunale;
 5. Il Regolamento Edilizio Comunale (RE).

Art. 03 - Contenuti degli elaborati.

1. I contenuti degli elaborati 1, 3, 4, 7 sono quelli di cui alla LR 61/85.
2. Gli elaborati di cui ai punti 2, 5, 6 sono integrativi dei precedenti e contengono:
 1. Prontuario Interventi Ammissibili; è integrativo al RE per quanto concerne le norme igieniche e di decoro relativamente agli interventi sugli edifici e sulle aree. I suoi contenuti devono ritenersi prescrittivi quando sono esplicitamente richiamati dal RE o dalle NA o trattano materia ad essi pertinente, mentre hanno carattere di direttiva, salvo parere motivato diverso della Commissione Edilizia per quanto di diverso previsto.
 2. Schede per Unità Edilizia (SUE): le schede riguardano interventi speciali su singoli edifici, lotti o superfici scoperte particolari e dettano parametri d'intervento specifici, diversi da quelli indicati dall'azonamento di PRG. Sono utilizzate per definire gli interventi conseguenti all'applicazione di leggi specifiche non urbanistiche (LR 24/85, ART. 126 LR 61/85 ecc.), o nei casi si renda necessario applicare a singole o più costruzioni contigue parametri edilizi speciali al fine di un loro adeguamento estetico funzionale. Resta comunque elemento pregiudiziale per l'intervento a scheda l'interesse collettivo perseguito dall'intervento consistente nella generalità dei casi nel miglioramento estetico ambientale della costruzione, nella migliore definizione di spazi od usi pubblici, o al ricondizionamento funzionale e distributivo di volumetrie esistenti al fine aumentarne la capacità insediativa delle volumetrie esistenti e dei lotti di saturazione per evitare, in alternativa all'intervento a scheda, il ricorso a nuove costruzioni. L'Amministrazione Comunale potrà procedere periodicamente con lo strumento della variante al PRG alla

definizione di ulteriori interventi tramite SUE; dette varianti dovranno stimare la eventuale quota parte di standards da vincolare tra quelli previsti in esubero alla capacità insediativa prevista dal PRG. L'intervento a SUE varia dunque le previsioni di zona in materia di indici, altezze, destinazioni d'uso e distanze, nei limiti della legislazione vigente.

3. Schede per Unità di Riferimento (SUR): e schede di cui al punto 6) sono complementari all'azzoneamento di PRG; compito precipuo è quello di specificare e diversificare i parametri e le modalità di intervento per ciascuna singola sottozona o in parte di essa in relazione alle particolari caratteristiche intrinseche. Tali prescrizioni possono essere variate, nei limiti concessi dalla presente legislazione, tramite uno strumento attuativo di iniziativa pubblica o privata esteso all'intera zona oggetto di scheda. Le prescrizioni relative alla densità fondiaria ed al rapporto di copertura dei singoli interventi previsti nelle SUR possono eccedere i valori fissati nella ZTO, che devono essere comunque verificati complessivamente nella SUR. Ciò si ottiene mediante il vincolo delle superfici di norma, anche se non accorpate, all'interno della SUR.
3. Ove dovessero sorgere delle discordanze nelle indicazioni e negli azzoneamenti risultanti dalle diverse planimetrie, si considerano prevalenti le indicazioni della planimetria di maggior dettaglio o delle eventuali schede di cui ai precedenti punti 6) e 7).
4. Le simbologie usate nelle planimetrie vanno intese secondo quanto indicato nelle rispettive legende e normative.
5. Nelle eventuali discordanze nelle schede SUR e SUE tra le misure quotate e quelle desumibili graficamente nella scheda stessa, hanno valore queste ultime qualora siano riferibili ad allineamenti e punti di misurazione certi rilevabili dell'edificio presenti nella scheda medesima.

Art. 04 - Metodologia

1. L'intero territorio comunale, come risulta dalle tavole di progetto allegate, è suddiviso in zone risultanti dalla sovrapposizione dei seguenti elementi progettuali:
 1. Zone territoriali omogenee (ZTO);
 2. Modalità di intervento (MI);
 3. Tipologie edilizie di riferimento (TR);
 4. Destinazioni d'uso (DU)
 5. Parametri urbanistici;
 6. Vincoli;
2. Tali elementi progettuali trovano definizione negli elaborati di progetto di cui al precedente articolo 02.

II. Modalità di Intervento

Art. 05 - Modalità di Attuazione Del P.R.G.

1. Il P.R.G. si attua per mezzo di Piani Urbanistici Attuativi (Piano Attuativo) ed interventi urbanistici diretti (I.E.D.) o sulla base di Programmi Pluriennali di Attuazione (P.P.A.), qualora il Comune intenda dotarsi di tale strumento di programmazione.

Art. 06 - Piani di Settore

1. È facoltà dell'Amministrazione Comunale la eventuale redazione di Piani di Settore (PS).
2. Sono redatti allo scopo di dettagliare sulla base di specifiche prescrizioni normative le indicazioni progettuali in settori attinenti anche alla pianificazione urbanistica, quali l'attrezzamento del sistema del verde, la regolamentazione del commercio, del traffico, dell'uso turistico del territorio, della pubblicità, della raccolta rifiuti ecc.
3. Tali studi si configurano come Piano Attuativo e sono soggetti ad approvazione da parte del Consiglio Comunale.
4. Ove previsioni del PS siano in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico generale si provvederà a modificarlo adottando opportune varianti al PRG o un PA. in variante allo stesso nei limiti previsti dalla vigente legislazione.

Art. 07 - Intervento Urbanistico Attuativo (P A)

1. L'intervento urbanistico attuativo si applica obbligatoriamente solamente in determinate zone del territorio comunale, individuate con apposita grafia nelle tavole di azzonamento e richiamate nella normativa di zona.
2. Sono di iniziativa pubblica:
 - il Piano Particolareggiato (PP);
 - il Piano per l'Edilizia Economico e Popolare (PEEP);
 - il Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP);
 - il Piano di Recupero d'iniziativa Pubblica (PRIPU);
 - il Piano Ambientale (PAM) di cui alla l.r. 40/1984;
3. Sono di iniziativa privata:
 - il Piano di Lottizzazione (PL);
 - il Piano di Recupero di Iniziativa Privata (PRIPR).
4. Si richiamano le disposizioni in ordine ai contenuti, validità e procedure dei singoli strumenti attuativi di cui alla Legislazione urbanistica regionale vigente.

Art. 08 - Intervento Edilizio Diretto (I E D)

1. L'intervento edilizio diretto si applica in tutte le zone ove non sia prescritto il piano urbanistico attuativo, attraverso il rilascio da parte del Sindaco della Concessione Edilizia (C.E.) o Autorizzazione ai sensi della vigente legislazione statale e regionale.
2. È sempre ammesso il cambio di destinazione d'uso fra destinazioni ammesse all'interno di ciascun azzonamento nel rispetto dei Gradi di protezione, delle metrature minime e delle altre disposizioni vigenti.
3. Le variazioni di carattere commerciale sono subordinate al reperimento delle aree a standards di cui alla LR n. 37/1999.

Art. 09 - Unità Minime di Intervento (U M I)

1. È facoltà del Consiglio Comunale individuare, all'interno di un'area soggetta a Piano Attuativo, le unità minime di intervento rappresentanti l'area minima da assoggettare a PA unitario.
2. La pianificazione delle Unità Minime di Intervento può essere attuata nei seguenti modi:

- redazione di un Piano Attuativo secondo le previsioni del P.R.G. esteso a tutta l'Unità Minima di Intervento; resta inteso che il Piano Attuativo può essere attuato in più stralci qualora risultino funzionalmente ed urbanisticamente compiuti;
 - redazione di una Scheda per unità di riferimento (SUR) relativa almeno a tutta la ZTO di appartenenza dell'UMI indicante le direttive relative alla definizione dell'intero strumento attuativo.
3. È facoltà del Sindaco dare avvio alla formazione di comparti edificatori, ai sensi dell'art.23 della L. 1150/42 e degli artt. 18 e 62 della L.R. 61/85.

III. Zonizzazione

Art. 10 - Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.)

Le Zone Territoriali Omogenee di cui al punto 1) dell'art. 03 sono così definite:

1. "A" comprendenti le parti del territorio interessate dagli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare interesse ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parti integranti, per tali caratteristiche, degli aggregati stessi.
2. "B" comprendenti le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle precedenti, ove la Superficie Coperta (Se) degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della Superficie Fondiaria (Sf), con una Densità Territoriale (It) maggiore od uguale a 1,5 mc/mq.
3. "C" comprendenti le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultino ineditati od ove l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti delle Zone Territoriali Omogenee "B".
4. "D" comprendenti le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti produttivi o ad essi assimilabili e quelle già destinate, totalmente o parzialmente, a tali usi.
5. "E" comprendenti le parti di territorio destinate ad usi agricoli e le improduttive.
6. "F" comprendenti le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Art. 11 - Zone Speciali

1. Oltre a quelle elencate al precedente articolo, il P.R.G. individua le seguenti Zone Territoriali Omogenee:

zone di rispetto di vincoli di natura non urbanistica:

1. Zone Territoriali Omogenee "VPV", aree a verde privato all'interno od in frangia ai centri abitati delle quali interessi il mantenimento a verde a servizio della residenza;
2. Zone o fasce di rispetto o tutela;
3. Vincolo cimiteriale.

Art. 12 - Classificazione del territorio in sottozone

Le Zone Territoriali Omogenee di cui agli artt. 09 e 10 sono suddivise nelle seguenti sottozone:

1. **1) Zone Territoriali Omogenee "A":**
 - "A1" a prevalente conservazione.
 - "A2" a prevalente ristrutturazione edilizia ed urbanistica
2. **2) Zone Territoriali Omogenee "B":**
 - "B1" residenziale intensiva
 - "B2" residenziale semintensiva
3. **3) Zone Territoriali Omogenee "C":**
 - "C1" residenziale estensiva a IED;
 - "C2", residenziale estensiva soggetta a PA.
4. **4) Zone Territoriali Omogenee "D":**
 - "D1", comprendente le zone industriali ed artigianali di completamento
 - "D2", comprendente le zone industriali ed artigianali di espansione;
 - "D3", comprendente aree commerciali annonarie;
 - "D4", comprendente zone destinate ad ospitare servizi stradali.
 - "D5", comprendente zone destinate ad ospitare servizi ferroviari.
 - "D6", comprendente zone destinate ad attrezzature turistico alberghiere.


5. **5) Zone Territoriali Omogenee "E", suddivise nelle seguenti sottozone:**
 - "E2/1 " a prato;
 - "E2/2" a bosco;
 - "E2/3" a pascolo;
 - "E/I" improduttiva
6. **6) ZTO "F", comprendenti le aree destinate ad ospitare le seguenti attrezzature pubbliche:**
 - attrezzature collettive;
 - attrezzature religiose;
 - attrezzature militari;
 - impianti tecnologici speciali;
 - istruzione superiore;
 - attrezzature sanitarie ed ospedaliere;
 - "VPA" verde pubblico attrezzato;
 - "VPS" attrezzature sportive;
 - "VPP" verde pubblico a parco;
 - cimiteri;
 - parcheggi.
7. **7) ZTO "VPV" zone a verde privato vincolato.**
8. **8) "VPVS*" zone a verde privato vincolato dei parchi e giardini di interesse storico.**

IV. Parametri urbanistici e edilizi


Art. 13 - Parametri urbanistici

1. Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione territoriale si applicano nel caso di Piano Urbanistico Attuativo.
2. Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria si applicano nel caso di intervento edilizio diretto, anche se nel caso tale intervento sia successivo all'entrata in vigore del Piano Attuativo.
3. Qualora siano indicati entrambi gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione, si applicherà quello esprime il valore più restrittivo.
4. Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione indicati nelle allegate schede parametriche riguardanti le singole Zone Territoriali Omogenee evidenziano i valori massimi applicabili.
5. I valori minimi non possono essere inferiori del 75% dei massimi stabiliti.
6. Gli indici utilizzati sono i seguenti:


SUPERFICIE TERRITORIALE (St): deve intendersi un'area a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G. si attua attraverso un Piano Attuativo, comprensiva delle aree per l'urbanizzazione primaria e di quelle riservate alla viabilità interna. La St è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità o standards secondari, come appaiono definiti nelle tavole di progetto;



SUPERFICIE FONDIARIA (Sf) si intende un'area a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di un intervento edilizio diretto, anche successivo ad un Piano Attuativo. La Sf è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità di P.R.G. e di quelle esistenti pubbliche o d'uso pubblico



SUPERFICIE AD OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (S1) devono intendersi le aree destinate alle seguenti opere:



- a. strade a servizio degli insediamenti;
- b. strade e percorsi pedonali;
- c. spazi di sosta a parcheggio pubblico o d'uso pubblico;
- d. spazi per verde attrezzato pubblico o d'uso pubblico;
- e. spazi per eventuali opere tecnologiche destinate agli insediamenti, per fognature, reti di distribuzione S.I.P. ed E.N.E.L., gas, idrica e pubblica illuminazione.

Gli spazi di cui ai precedenti punti a., b. ed e. non sono computabili tra gli standards primari. Nella superficie a standards saranno però calcolate anche le aree occupate da verdi di rispetto ed arredo urbano necessari per la miglior definizione degli standards medesimi, sino ad una superficie non superiore del 20% dell'intera superficie a standards.

SUPERFICIE AD OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (S2) devono intendersi le aree destinate alle seguenti attività:

1. asili nido;
2. scuole materne;
3. scuole dell'obbligo;
4. attrezzature collettive (centri civici, amministrativi, culturali, sanitari, assistenziali, ricreativi, commerciali, etc.);
5. attrezzature religiose di carattere collettivo;
6. spazi per il verde pubblico attrezzato e naturale;
7. spazi per il verde sportivo ed i relativi impianti;

Tali aree rientrano nelle Zone Territoriali Omogenee "F";


INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE (Ut) deve intendersi la massima superficie utile (Su), come definita al successivo art. 14, espressa in mq costruibili per ogni mq di St;

INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA deve intendersi la massima Su, espressa in mq, costruibile per ogni mq di Sf;

INDICE DI FABBRICABILITÀ TERRITORIALE (It) deve intendersi il volume massimo, espresso in mc, costruibile per ogni mq di St;

INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIA (If) deve intendersi il volume massimo, espresso in mc, costruibile per ogni mq di Sf.

7. Gli indici sopra riportati possono essere generali, comprensivi cioè' di tutte le destinazioni d'uso ammesse nella zona, oppure parziali, riferiti a singole destinazioni d'uso, come indicato nelle schede di Zone Territoriali Omogenee




Art. 14 - Parametri edilizi

All'interno del presente P.R.G. valgono le seguenti definizioni:


1. **UNITÀ EDILIZIA:** si intende l'edificio nella sua unità organica, riferita all'involuppo planimetrico, impianto distributivo e impianto volumetrico.
2. **UNITÀ IMMOBILIARE:** si intende una parte dell'unità edilizia costituente unità catastale.
3. **ALLOGGIO:** si intende la cellula abitativa composta di almeno un vano con accesso diretto o mediante spazi comuni allo spazio pubblico dall'esterno e dotato di bagno indipendente.
4. **ALLOGGIO DUPLEX:** si intende un alloggio disposto su due piani serviti da scala interna di pertinenza esclusiva all'alloggio stesso;
5. **ALLOGGIO SIMPLEX:** alloggio disposto su un unico piano o su piani sfalsati non sovrapposti.
6. **INVILUPPO,** corrisponde alla figura geometrica piana disegnata dalle murature perimetrali dell'edificio.
7. **ALLINEAMENTO:** linea ideale sulla quale deve ordinarsi la fronte in pianta, misurata dal filo esterno della muratura (allineamento orizzontale) od in prospetto, misurata nell'altezza (allineamento verticale) di un edificio.
8. **DISTANZA DALLA STRADA:** è la distanza misurata in proiezione orizzontale dal limite esterno del ciglio stradale

9. TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO


- 10. COLLEGAMENTO ORIZZONTALE** si intende il sistema dei ballatoi e delle logge esterne, nonché corridoi, androni e sale passanti e la generalità dei percorsi interni ed esterni;
- 11. COLLEGAMENTO VERTICALE** si intende l'insieme delle scale interne ed esterne;
- 12. EDIFICIO** si intende l'unità edilizia elementare, riconoscibile per caratteristiche tipologiche, volumetriche e morfologiche unitarie, dotata di accesso e gruppo scale originariamente indipendenti, anche in presenza di attuali sconfinamenti delle proprietà catastali e delle funzioni ospitate da o verso altri edifici;
- 13. ELEMENTO ORIZZONTALE PORTANTE** si intende un solaio od un impalcato concepito per sopportare originariamente un carico di consistenza pari o superiore a 150 kg/mq.
- 14. ELEMENTO VERTICALE PORTANTE** si intende una muratura di ambito o interna, munita o priva di fondazione propria, costituente suddivisione principale dell'edificio, oppure elementi portanti puntiformi, quali pilastri, colonne, spallette, etc.;
- 15. IMPIANTO DISTRIBUTIVO** si intende l'insieme degli elementi orizzontali e verticali, portanti o non, di ciascun edificio e l'insieme degli spazi da essi definiti;
- 16. IMPIANTO VOLUMETRICO** si intende la conformazione di ciascun edificio (involucro), individuata dalle sue dimensioni totali e parziali in ogni direzione e dalle posizioni di dette dimensioni rispetto agli spazi esterni ed agli altri edifici;
- 17. INVOLUCRO ESTERNO** si intende l'insieme delle parti dell'edificio visibili dall'esterno, come facciate, rivestimenti, logge, scale esterne, coperture, etc.;
- 18. TRAMEZZO** si intende una muratura o una suddivisione di altro materiale di spessore limitato non avente una primitiva funzione statica;
- 19. SUPERFICIE UTILE:** si intende la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra misurati al lordo di murature interne e perimetrali. Nel computo della Su devono rientrare:
- le scale, pianerottoli e vani ascensore;
 - attici, sottotetti abitabili o di altezza maggiore od uguale a ml. 1.80;
 - i corpi a sbalzo chiusi;
 - le logge, per le loro parti rientranti oltre i ml. 1.20;
 - gli spazi porticati aperti d'uso privato per la parte eccedente il 30% della Superficie coperta;
 - i locali interrati o seminterrati ricavati all'esterno del corpo dell'edificio.
- 20. SUPERFICIE COPERTA (Sc):** si intende la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra e dotate di copertura ad una quota superiore a ml. 0.50 rispetto al piano di campagna, misurata all'altezza massima dell'intradosso; non concorrono alla determinazione della Superficie coperta gli aggetti e le logge senza sovrastanti corpi chiusi per la parte in rientro o in sporgenza sino a ml. 1.20, gli sporti della copertura sino a ml. 1.50, le scale aperte a rampa unica sino alla larghezza di ml. 1.50. La superficie coperta è di norma verificata all'interno di un unico lotto asservito all'edificio; nel caso di previsioni planivolumetriche previste dalle SUR la superficie coperta verificata all'interno del lotto su cui insiste l'edificio dovrà essere almeno pari al doppio del valore di zona, salvo la verifica di quest'ultimo su più aree sempre all'interno della SUR.
- 21. ALTEZZA DEL FABBRICATO (H):** viene misurata fra la quota massima e la quota minima dell'edificio, così definite:
- la quota massima corrisponde alla linea di gronda, assumendosi convenzionalmente per linea di gronda la linea d'incontro tra il paramento esterno delle murature perimetrali e l'intradosso del solaio di copertura (faccia inferiore del corrente dell'orditura del solaio);
 - la quota minima, ovvero la quota del pavimento del più basso piano abitabile, purché il solaio di detto piano non sia tutto al di fuori della linea del terreno, nel qual caso l'altezza sarà riferita al punto più basso del terreno naturale interessato dal fabbricato.



Nel caso di edifici con copertura a falda unica la quota massima sarà quella del colmo.



Qualora parti di uno stesso edificio, per necessità di adattamento al terreno, abbiano il più basso piano abitabile a quote assolute diverse, la quota massima sarà misurata per ogni parte in relazione alla quota minima del piano abitabile sottostante.



L'altezza dell'edificio corrisponderà alla media dell'altezza di ciascuna fronte dell'edificio.

È facoltà del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, stabilire quote di spicco diverse da quella naturale del terreno quando sussista almeno una delle seguenti condizioni:

- il terreno presenti una lieve difformità morfologica che causerebbe un consistente divario nell'allineamento verticale dell'edificio con i circostanti;
- ci siano comprovati problemi di allacciamento alle canalizzazioni pubbliche.

In entrambi i casi la dona sarà accompagnata da un accurato rilievo dello stato di fatto riportante le modifiche di progetto e da una relazione illustrativa a firma del progettista.

22. VOLUME DEL FABBRICATO (V): si intende il volume del solido emergente dal terreno che generi superficie abitabile od agibile.

Nel caso parti interrato o semi interrato siano adibite ad usi residenziali, commerciali, a laboratori, pubblici esercizi o comunque ad attività che aumentino il carico urbanistico della zona, verranno per intero computate nel volume del fabbricato; non verranno computate se adibite ad usi accessori a dette attività, ovvero a magazzini, servizi, depositi, spogliatoi, archivi, rimesse, cantine ecc.

Nel caso di sottotetti vengono considerati:

- abitabili e quindi rientrano nel computo della volumetria e dei vani abitabili per la parte che abbia un'altezza media di ml. 2.70 ed una minima di ml. 1.80;
- agibili e quindi rientranti nel computo della volumetria e dei vani accessori per la parte di altezza media di ml. 2.20 ed una minima di ml. 1.20;
- tecnici e quindi senza apporto volumetrico e di vani sotto tali valori.

23. DISTANZA DALLE STRADE (Ds): si intende la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, dal punto più avanzato della superficie coperta del fabbricato al ciglio stradale, inteso come limite degli spazi pubblici esistenti o previsti dal P.R.G. e destinati a strade o piazze.

24. DISTANZA TRA EDIFICI (De): si intende la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale tra la superficie coperta degli edifici.

Nelle Zone Territoriali Omogenee "A" le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.

In tutte le altre Zone Territoriali Omogenee è prescritta la distanza minima tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di ml. 10; tali disposizioni si applicano anche quando una sola parete sia finestrata, ma solo nei casi di prospicienza diretta tra pareti. Per pareti o parti di pareti non finestrate, limitatamente agli edifici esistenti nelle zone "A" e "B" tale disposizione non si applica.

La distanza minima, di cui al secondo comma può essere ridotta sino a ml. 0.00, qualora si tratti di pareti non finestrate, e se è intercorso un accordo tra i proprietari confinanti con atto da trascriversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, o senza accordo qualora preesistano pareti non finestrate a distanze minori.

Qualora nelle proprietà limitrofe insistano edifici costruiti anteriormente alla data di adozione del P.R.G., le altezze dei quali non risultassero conformi alle normative sulle distanze di cui al precedente secondo comma, le nuove costruzioni sono tenute a rispettare le distanze dai confini pari alla metà della loro altezza, con un minimo di ml. 5.00.

La distanza dai confini potrà essere inferiore di quella prefissata qualora sia rispettata la distanza minima tra fabbricati di cui ai precedenti commi, previo accordo tra i proprietari confinanti.

Minori distanze potranno essere prescritte da:

- Piani Attuativi (PA);
- Schede per unità di riferimento (SUR);
- Schede per unità edilizia (SUE);

Gli interventi di ampliamento la scheda degli edifici in osservanza delle modalità definite da ogni classe tipologica di riferimento, avverranno nel rispetto delle norme riguardanti le distanze di cui al Codice Civile.

25. DISTANZA DAI CONFINI (Dc): è la distanza minima tra le Superfici coperte degli edifici ed i confini di proprietà, misurata in proiezione orizzontale; non deve essere rispettata la distanza dai limiti di Zone Territoriali Omogenee tranne che da quelle a destinazione pubblica (ZTO "F"). L'altezza dell'edificio corrisponderà alla media dell'altezza di ciascuna fronte dell'edificio.

Salvo specifiche Zone Territoriali Omogenee, come definito nelle schede allegate, la distanza minima dai confini di proprietà deve essere pari ad almeno la metà dell'altezza del fabbricato prospiciente il confine di proprietà, con un minimo di ml. 5.00.

È ammessa la costruzione a confine, purché sul confine preesista una parete od una parte di parete non finestrata, oppure su presentazione di un progetto unitario di fabbricati da realizzarsi in aderenza.

Minori distanze potranno essere inoltre prescritte da:

- Piani Attuativi (PA);
- per unità di riferimento (SUR);
- per interventi singoli (SUE);

Gli interventi di ampliamento "una tantum" degli edifici in osservanza delle modalità definite da ogni classe tipologica di riferimento, potranno avvenire nel rispetto delle norme riguardanti le distanze di cui al Codice Civile.

Art. 15 - Tipologie edilizie di riferimento

1. L' allegato prontuario degli interventi individua cinque tipologie di riferimento desunte da quelle storicamente diffuse nella zona e individua diverse modalità e criteri da seguire nella progettazione e nella esecuzione di opere relative. L'individuazione della o delle tipologie di riferimento utilizzabili possono essere contenute:

- norme di attuazione
- cartografia di progetto 1:2.000;
- per unità di riferimento (SUR);
- per interventi singoli (SUE);

2. Le tipologie di riferimento individuate sono le seguenti:

Sigla	Denominazione	Nr. piani	Pianta ml	Sup. cop. Max mq	Vol. Max mc	Vol. min. mc 75%
A1	cadorina plurifamiliare	3+1	10x15	150	1.200	900
A2	cadorina monofamiliare	2+1	11x8	88	800	600
B1	rifabbrico urbana	3+1	12x14	180	1.400	1.050
B2	rifabbrico rurale	3+1	13x12	150	1.200	900
C	schiera	2+1	7x9	63	550	412
D	rurale	2	7x7	49	400	300

3. Qualora le tipologie di riferimento non siano indicate nei sopra elencati elaborati di PRG esse saranno individuate dal progettista previo parere preliminare favorevole della Commissione Edilizia.
4. Qualora la tipologia di un edificio esistente non abbia riscontro tra quelle di riferimento ed abbia caratteri di valore architettonico od ambientale intrinseco, spetta alla Commissione Edilizia valutare i caratteri tipologici, morfologici e costruttivi da mantenere e quelli da eventualmente variare in accordo con quanto prescritto nel Prontuario per le altre tipologie.
5. Ogni intervento di nuova edificazione, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria deve essere conforme alle norme specifiche per le tipologie di riferimento contenute nel Prontuario che si richiamano integralmente.

Art. 15 - Interventi edilizi

1. Gli interventi edilizi in attuazione del P.R.G. sono suddivisi secondo le definizioni della legge 457/78 nelle seguenti categorie:
- a. manutenzione ordinaria (MO), quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - b. manutenzione straordinaria (MS), le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
 - c. restauro (RS) e risanamento conservativo (RC), quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - d. ristrutturazione edilizia (RTE), quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

- e. ristrutturazione urbanistica (RTU), quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della sede stradale;
 - f. nuove costruzioni (NC), categoria di opere non evidenziata dalla legge 457/78.
2. Rientrano tra le opere di cui alla lettera a) le seguenti:
- 1. rimaneggiamento del manto di copertura e suo riordino con sostituzione degli elementi danneggiati o deteriorati, di grondaie, scossaline, pluviali ecc.;
 - 2. sostituzione integrale del manto di copertura con materiali uguali a quelli precedenti o con quelli resi obbligatori dalle normative vigenti;
 - 3. riparazione di intonaci, rivestimenti e pavimenti, infissi sia interni che esterni;
 - 4. rifacimento intonaci, tinteggiature e rivestimenti e pavimenti interni con le stesse caratteristiche originarie o con caratteristiche diverse;
 - 5. rifacimento di intonaci e rivestimenti esterni con le stesse caratteristiche di quelli preesistenti o con quelli prescritti dalla vigente normativa;
 - 6. rifacimento di pavimentazioni esterne con le caratteristiche delle precedenti o con quelle richieste dalla vigente normativa;
 - 7. sostituzione degli infissi esterni con altri delle stesse caratteristiche degli originari propri della tipologia edilizia;
 - 8. riparazione o sostituzione di elementi di isolamento o impermeabilizzazione;
 - 9. riparazione degli impianti tecnologici ed igienico sanitari o loro sostituzione parziale o integrazione;
 - 10. riparazione delle sistemazioni esterne con materiali che non contrastino con quelli indicati dalla normativa;
3. Rientrano tra le opere di cui alla lettera b) le seguenti:
- 1. consolidamento delle strutture del tetto, di solai, volte e scale;
 - 2. consolidamento delle fondazioni e dei muri portanti, anche con utilizzo di materiali diversi dagli originari;
 - 3. consolidamento o rifacimento di tramezzi;
 - 4. rifacimento delle strutture del tetto, senza modificarne la forma o le quote di imposta o di colmo;
 - 5. risanamento o costruzione di vespai;
 - 6. rifacimento del manto del tetto con materiali diversi dagli originari;
 - 7. rifacimento degli intonaci e dei rivestimenti esterni con caratteristiche diverse da quelle originarie;
 - 8. rifacimento o nuova esecuzione della tinteggiatura esterna;
 - 9. sostituzione degli infissi esterni con dei nuovi di caratteristiche diverse dagli originari;
 - 10. inserimento di materiali isolanti termo acustici e di impermeabilizzazioni;
 - 11. sostituzione totale di impianti tecnologici ed igienico sanitari;
 - 12. realizzazione di nuovi servizi igienici, in presenza o meno di altri preesistenti, che non comporti alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari;
 - 13. modifiche e messa in opera di sistemazioni esterne;
4. Rientrano tra le opere di cui alla lettera c) le seguenti, quando eseguite su edifici classificati dal P.R.G. d'interesse storico, artistico od ambientale:
- 1. tutti gli interventi di cui ai due punti precedenti, quando siano aggregati in un insieme sistematico di opere;
 - 2. demolizione di tramezzi, qualora non conformi all'impianto originario e loro costruzione in accordo con l'impianto originario o anche nuovi in parti secondarie dell'edificio quali cantine, ammezzati e sottotetti;
 - 3. costruzione di nuovi tramezzi, creazione o chiusura di aperture, anche comportanti modifiche dell'impianto distributivo solamente nel caso di opere di RC;

4. inserimento di volumi tecnici conseguenti alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici;
 5. realizzazione di nuovi servizi igienici, anche con aumento volumetrico e della superficie delle singole unità immobiliari, esclusivamente nel caso di RC;
 6. demolizione delle superfetazioni.
5. Rientrano tra le opere di cui alla lettera d) tutti gli interventi di cui ai precedenti punti quando siano aggregati in un insieme sistematico di opere ed inoltre;
1. demolizione di coperture, solai, volte, scale, muri portanti, fondazioni ed altre parti strutturali;
 2. demolizione e ricostruzione delle fondazioni e dei muri portanti con modifiche dei sistemi statici originari;
 3. demolizione e ricostruzione dei solai, delle scale e della copertura comportanti anche modifiche di quota;
 4. costruzione di nuovi solai, scale e coperture;
 5. costruzione di nuove fondazioni, nuovi muri portanti, plinti e strutture in genere;
 6. demolizione parziale o totale di un singolo edificio e sua ricostruzione secondo i parametri fissati dalla normativa urbanistica vigente e dalle previsioni del P.R.G.
6. Rientrano tra le opere di cui alla lettera e) tutti gli interventi sul tessuto urbanistico ed edilizio esistente che eccedano quelli compresi nella ristrutturazione edilizia e non si identifichino alla stregua di nuove costruzioni.

In detta categoria sono compresi:

1. gli ampliamenti, consistenti nella costruzione di un volume edilizio che modifica in aumento il Volume e la Superficie coperta dell'edificio;
2. le sopraelevazioni, consistenti nella costruzione di un volume edilizio che aumenti in Volume ed in Altezza interamente od in parte il corpo di fabbrica originario.

V. Vincoli e tutela delle risorse

Art. 16 - Zone di tutela

1. Nelle allegate tavole di P.R.G. sono evidenziati con apposito contorno o campitura i perimetri relativi alle aree sottoposte a particolari vincoli o rispetti, derivanti dall'applicazione della vigente legislazione nazionale e regionale in materia o da prescrizioni particolari dettate dal presente P.R.G.
2. Le prescrizioni da osservarsi in relazione ai vari tipi di vincoli sono indicate nei seguenti articoli.
3. Per quanto riguarda vincoli di altra natura, relativi a particolari infrastrutture od attività, quali quelli derivanti da insediamenti ospedalieri, industriali, depositi di materiali insalubri o pericolosi, discariche pubbliche, opere di presa degli acquedotti, impianti di depurazione delle acque reflue, impianti di risalita e piste di sci, impianti militari ecc., vengono individuate nella normativa specifica relativa alle particolari ZTO nelle allegate schede di zonizzazione o evidenziate nella cartografia di progetto; in tali schede saranno inoltre indicate prescrizioni particolari in merito ad eventuali schermature da predisporre in dette fasce al fine di tutelare l'ambiente circostante.
4. Le perimetrazioni riportate sulle tavole di azionamento sono indicative; esse saranno verificate all'atto di inoltro della pratica edilizia.

Art. 17 - Vincolo cimiteriale

1. All'interno del perimetro corrispondente sono consentite solamente le seguenti destinazioni:
 1. colture agricole;
 2. parcheggi e viabilità;
 3. verde naturale ed attrezzato.
2. È esclusa ogni forma di nuova edificazione non attinente alla funzione cimiteriale, ad esclusione dei manufatti necessari per opere tecnologiche quali cabine elettriche ecc. e quelle relative alle sopradette destinazioni limitatamente ai depositi di attrezzature.
3. Le costruzioni esistenti all'interno di tale perimetro e non attinenti alle funzioni cimiteriali possono essere assoggettati esclusivamente ad interventi di MO MS RS RC RTE.
4. È altresì consentita la sistemazione nell'area di opere di arredo urbano, quali pensiline di attesa autobus, piccoli chioschi per la vendita di fiori ecc.
5. La fascia di rispetto cimiteriale è di 200 m., ai sensi del R.D. 1265/34, salvo apposito decreto di riduzione che indichi una fascia minore.

Art. 18 - Vincolo idrogeologico

1. Il rilascio di autorizzazioni relative a trasformazioni urbanistiche ed edilizie di aree sottoposte a detto vincolo, deve essere preceduto dal rilascio dell'autorizzazione prevista dalle competenti autorità, come contemplato dalla vigente legislazione in materia.
2. Per le parti di territorio sottoposte a tale vincolo che siano interessate da previsioni del presente P.R.G. contrastanti con le finalità del vincolo medesimo, sarà cura dell'Amministrazione Comunale richiederne l'esclusione nei tempi di approvazione del P.R.G. medesimo.

Art. 19 - Vincolo paesaggistico

1. Fa riferimento ad aree vincolate ai sensi della legge 1479/39 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Oltre alle cose immobili contenute nei relativi elenchi, per effetto della legge 431/85 sono assoggettati a tale regime, qualora non ricadenti in Zone Territoriali Omogenee di tipo "A" o "B", ovvero non immesse nell'eventuale Programma Pluriennale di Attuazione;

- a. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di ml. 300 dalla linea di battigia, anche per territori elevati sui laghi;
 - b. i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua in generale e le relative sponde, i piedi di argini e golene, per una fascia di ml. 150;
 - c. le montagne, per la parte eccedente i ml. 1600 slm;
 - d. i ghiacciai ed i circhi glaciali;
 - e. i parchi e le riserve nazionali e regionali, nonché i territori di protezione esterna ai parchi;
 - f. i territori percorsi da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento;
 - g. le aree assegnate alle Università Agrarie e le zone gravate da usi civici;
 - h. le zone umide;
 - i. le zone di interesse archeologico.
3. Per le zone comprese all'interno dei parchi e riserve naturali e aree di tutela paesaggistica previste dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) valgono, sino ad attuazione degli strumenti specifici, le norme specifiche di tutela integrate dalle disposizioni della presente normativa relativa alle singole ZTO di appartenenza.
4. Nelle zone suddette l'attività edilizia è soggetta al preventivo nulla osta del competente organo di tutela, nonché all'osservanza delle norme di zona previste dal presente P.R.G.

Art. 20 - Antica strada di Alemagna

1. Sino ad approvazione dello specifico Piano di Settore regionale entro la perimetrazione del parco archeologico della Alemagna Gerola e Cavallera ricadente nel territorio comunale vigono le norme relative alle singole ZTO individuate dal presente PRG integrate con le seguenti norme specifiche di tutela:
1. È vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quando disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
 4. Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
 5. È vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
 12. È vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, di manutenzione degli edifici esistenti e di servizio ai rifugi alpini, nonché dei mezzi di opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
 14. Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della tradizione locale come previsto nell'allegato Prontuario per le ZTO "E", salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
 17. Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale, i tagli conseguenti allo ristabilimento delle zone individuate come ZTO "E2/1" ed "E2/3 e VPV.
 18. Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura, l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati,.

21. Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/85, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo; sono altresì consentite le nuove costruzioni in base alle indicazioni sulla fabbricabilità delle ZTO "E".
27. Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle sistemazioni esterne.
37. È consentita la realizzazione di rifugi sociali di alta montagna, ai sensi della L.R. 52/1986, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
38. È consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa valutazione di compatibilità ambientale.
39. Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge 431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40. Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonché per l'applicazione della L.R. n. 24/85 e della L.R. n. 11/87.
2. È consentita l'attività per il turismo all'aria aperta in località Valle - Terchia - Rualon.
3. Sono concesse le opere di manutenzione della teleferica per il trasporto del legname da Ronco a Dubiea, fatta salva la conservazione del percorso storico dell'antica strada della Greola.
4. *È ammessa la manutenzione delle strade purché siano conservati nelle loro integrità i tracciati dei percorsi storici esistenti.
5. *Sono fatti salvi, limitatamente al completamento dei nuclei abitati esistenti e alla realizzazione di quanto previsto per le ZTO "F", i contenuti degli strumenti urbanistici vigenti per le destinazioni residenziali, produttive e dei servizi.

Art. 21 - Monti Cridola e Duranno

1. Sino ad approvazione dello specifico Piano di Settore regionale entro la perimetrazione dell'area di tutela paesaggistica ricadente nel territorio comunale vigono le norme relative alle singole ZTO individuate dal presente PRG integrate con le seguenti norme specifiche di tutela;
 1. È vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
 3. È vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
 4. Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
 5. È vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
 7. Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
 8. Sono vietati interventi che modificano il regime o la composizione delle acque.
 9. Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e della singolarità geologiche e mineralogiche.
 10. È vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
 12. È vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e

di rifornimento dei rifugi alpini di manutenzione delle piste da sci, nonché dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.

14. Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
 17. Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
 18. Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura, l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
 19. L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato nei punti successivi.
 20. Per gli edifici esistenti ad uso abitativo, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione edilizia nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
 22. È consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art. 4 e 6 della L.R. 24/85, per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonché l'eventuale cambio di destinazione d'uso degli stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche.
 23. Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/85, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
 27. Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle sistemazioni esterne.
 28. È ammesso l'intervento per la costruzione o ammodernamento delle opere di presa e di canalizzazione per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili, valutandone preventivamente l'impatto sull'ecosistema fluviale.
 29. La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 53/74.
 30. Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e sentieri ai sensi della L.R. 52/86.
 31. È consentita la circolazione dei battipista solo all'interno delle aree esistenti a servizio dell'attività sciistica.
 33. È consentita la realizzazione di piste per lo sci da fondo ed i lavori di sistemazione di quelle esistenti.
 37. È consentita la realizzazione di rifugi sociali di alta montagna, ai sensi della L.R. 52/1986, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
 38. È consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa valutazione di compatibilità ambientale.
 39. Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge 431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
2. *Sono consentite le opere di sistemazione e di ammodernamento del campeggio fronte lago di Cadore come stabilito dallo strumento urbanistico di Domegge. Sono consentite le opere per la realizzazione delle derivazioni Enel Valmontina- Boscobello.

3. È concessa la sistemazione della viabilità di livello locale: la strada di accesso alla casera Valmontina, la strada della Vacche da Caralte e la realizzazione della strada intercomunale Vallesella-Lorenzago.

Art. 22 - Val Tovanella e Bosconero

1. Sino ad approvazione dello specifico Piano di Settore regionale entro la perimetrazione dell'area di tutela paesaggistica ricadente nel territorio comunale vigono le norme relative alle singole ZTO individuate dal presente PRG integrate con le seguenti norme specifiche di tutela:
 1. È vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agrosilvo-pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
 3. È vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
 4. Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
 5. È vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
 7. Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
 8. Sono vietati interventi che modificano il regime o la composizione delle acque.
 9. Sono vietati la raccolta, l'esportazione e il danneggiamento della flora spontanea e della singolarità geologiche e mineralogiche.
 10. È vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
 12. È vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento dei rifugi alpini di manutenzione delle piste da sci, nonché dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
 14. Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
 17. Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
 18. Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura, l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
 19. L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato nei punti successivi.
 21. Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/85, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
 22. È consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art. 4 e 6 della L.R. 24/85, per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonché l'eventuale cambio di destinazione di uso degli stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche.

23. Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/85, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
 27. Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle sistemazioni esterne.
 28. È ammesso l'intervento per la costruzione o ammodernamento delle opere di presa e di canalizzazione per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili, valutandone preventivamente l'impatto sull'ecosistema fluviale.
 29. La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 53/74.
 30. Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e sentieri ai sensi della L.R. 52/86.
 31. È consentita la circolazione dei battipista solo all'interno delle aree esistenti a servizio dell'attività sciistica.
 32. Sono ammessi interventi di manutenzione, ammodernamento, sostituzione e/o spostamento di impianti di risalita e piste già in essere, purché localizzati all'interno del demanio sciabile esistente al fine di una razionalizzazione dello stesso, previa valutazione della compatibilità ambientale e della mitigazione degli effetti.
 33. È consentita la realizzazione di piste per lo sci da fondo ed i lavori di sistemazione di quelle esistenti.
 34. Sono consentite le installazioni di impianti a fune a sbalzo o altri sistemi tradizionali per il taglio e il recupero del legname previa autorizzazione ai sensi delle norme vigenti.
 37. È consentita la realizzazione di rifugi sociali di alta montagna, ai sensi della L.R. 52/1986, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
 38. È consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa valutazione di compatibilità ambientale.
 39. Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge 431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
2. È ammessa la manutenzione ordinaria per la strada militare Soffranco-Col Avidinon-Col Pigol. Sono fatte salve le previsioni dello strumento urbanistico del Comune di Cibiana relative ad attrezzature per gli sport invernali.

Art. 23 - Rispetto stradale e ferroviario

Rispetto stradale

1. Le fasce di rispetto stradale sono di norma destinate alla realizzazione di nuove strade, corsie di servizio, all'ampliamento delle esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, piazzole di sosta ecc.
2. È ammessa la costruzione di distributori di benzina, purché rispettino le seguenti prescrizioni:
 - le costruzioni abbiano carattere precario;
 - tutte le apparecchiature o strutture infisse al suolo, ad eccezione dei guardrail, devono essere arretrati di almeno ml. 5.50 dal ciglio stradale, inteso come linea limite della piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili quali parapetti, arginelle ecc.;
 - siano dotate di innesti alla viabilità servita di opportuna lunghezza.
3. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui alia circolare A.N.A.S. 1350/68, ai D.P.R. 208/71, 1269/71, 915/73, circ. Min. Interno 20/79, D.C.M. 19.1.82.

4. La profondità di dette fasce è fissata nella misura indicata dal D.L. n.285 del 30.04.93 e successive modifiche riportata nelle tavole di azzonamento del P.R.G. per la viabilità di interesse maggiore, ovvero:

tipo	descrizione	fasce rispetto fuori centri abitati (ml)
tipo "A"	Autostrade	60
tipo "B"	Strade extraurbane principali (nuova SS51)	40
tipo "C"	Strada extraurbana secondaria	30
tipo "D"	Strade urbane di scorrimento	
tipo "E"	Strade urbane di quartiere	
tipo "F"	Strade locali	20

5. La distanza viene misurata dal confine di proprietà o dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore se in trincea.
6. La variante alla SS 51 di Alemagna viene considerata per la definizione delle fasce di rispetto sino a che non venga ufficialmente classata del tipo "B".
7. Al di fuori dei centri abitati devono essere rispettate le seguenti distanze particolari;

Scavi, canali, fossi	min. ml 3.00
Alberi	min. ml 6.00
Siepi vive e recinzioni sino a ml. 1.00	min. ml 1.00
Siepi vive e recinzioni superiori a ml. 1.00	min. ml 3.00

8. La distanza minima tra gli accessi viari secondari al di fuori dei centri abitati così come definiti dalla zonizzazione del presente P.R.G. sono stabiliti in ml. 500 per le strade statali di tipo b) e di ml. 300 per le strade provinciali ed in genere per le strade di media importanza.
9. Non sono consentiti accessi diversi da quelli autorizzati dall'Ente gestore per la viabilità di tipo a), mentre non viene posta limitazione a quelli prospicienti le strade di tipo c).
10. È facoltà del Sindaco, sentito il parere degli Enti preposti, di derogare alle prescrizioni concernenti la viabilità di tipo b) qualora particolari situazioni orografiche impediscano il rispetto di quanto disposto al comma precedente.
11. Nel centro urbano sono da intendersi strade solamente quelle aree di proprietà od uso pubblico destinate alla circolazione veicolare aperta al pubblico e distinte da una propria denominazione; non rientrano tra le strade i distacchi tra gli edifici, gli slarghi ed altre aree anche se di proprietà pubblica; tali aree sono di norma assoggettate alle normative edilizie e di decoro delle confinanti aree private.

Rispetto ferroviario

12. Nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le distanze di cui al DPR 11.07.80, nr. 753.
13. In particolare gli edifici dovranno essere a ml. 30 dalla rotaia più vicina.
14. La realizzazione di dette opere all'interno di detta fascia dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio lavori del Compartimento delle FFSS di Venezia.

Art. 24 - Rispetto di elettrodotto

1. Sono vincolate ai sensi della vigente legislazione in materia le aree di rispetto di elettrodotto lungo le linee attraversanti il territorio comunale.
2. L'area rientrante nel vincolo è computabile agli effetti dell'insediabilità delle aree adiacenti secondo le indicazioni di azzonamento.

Art. 25 - Edifici esistenti in fasce di rispetto

1. Per gli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto in genere sono concessi interventi di MO MS RS RC RTE; in tutti i casi, a parte gli interventi di MO, il rilascio dell'autorizzazione o concessione è subordinato al parere favorevole dell'Ente gestore la viabilità.
2. Sono altresì concessi lievi ampliamenti tesi ad adeguare il manufatto standards igienico distributivi correnti, tali comunque da non aumentare il numero degli alloggi preesistenti e a condizione che non facciano sopravanzare la fronte del fabbricato verso l'oggetto di tutela e siano conseguenti alla normativa della ZTO; quest'ultima, ove non diversamente specificato, deve intendersi zona agricola della sottozona contigua.
3. La domanda di autorizzazione o concessione deve essere accompagnata da un atto d'obbligo unilaterale con il quale il richiedente si impegna a non rivalersi sull'Amministrazione comunale nel caso l'edificio sia in futuro interessato dalla realizzazione o dall'ampliamento di viabilità o dall'ampliamento di quelle esistenti o di opere pubbliche in genere.

VI. Destinazioni d'uso

Art. 26 - Definizioni

1. La presente normativa regola il complesso di usi e funzioni ammesse dallo strumento urbanistico generale sulle aree e sugli edifici nell'intero territorio comunale.
2. L'utilizzazione funzionale delle diverse zone viene di regola normata attraverso la definizione dei seguenti parametri:
 1. DESTINAZIONE PREVALENTE: quella caratterizzante l'assetto funzionale ed edilizio della Zone Territoriali Omogenee;
 2. DESTINAZIONI COMPLEMENTARI: quelle che integrano o rendono possibile la destinazione d'uso principale;
 3. DESTINAZIONE EVENTUALE: la funzione o le funzioni che, non rientrando nel precedente gruppo, non siano in contrasto con la destinazione principale o siano comunque da ammettersi in relazione ad una situazione di fatto o di necessità.

Art. 27 - Parametri adottati

1. All'interno delle Zone Territoriali Omogenee la quota parte relativa alle diverse destinazioni è determinata in valore percentuale, relativo alle quantità minime o massime riferite alla Su, assunta nel dimensionamento di massima con valore pari al 75% della Sc moltiplicata per il numero dei piani abitabili dell'edificio.
2. Qualora tali parametri non vengano indicati, le percentuali relative alle destinazioni prevalenti e complementari sono libere, mentre non sono ammesse destinazioni eventuali.
3. Nella definizione progettuale esecutiva è ammesso uno scostamento in più od in meno dei valori prefissati di cui al primo comma sino al 10%.
4. Nel caso di interventi su edifici esistenti che non rispettino le quantità percentuali prefissate tra attività prevalenti e complementari, è possibile mantenere le quantità esistenti; devono invece rientrare nel valore prefissato o essere eliminate le quote relative alle attività eventuali.
5. Nelle zone soggette a Piano Attuativo i valori percentuali delle destinazioni prevalenti e secondarie sono attribuiti all'intero intervento e possono avere uno scostamento in più od in meno del 30% rispetto alle prefissate; nei Piano Attuativo finalizzati al recupero delle preesistenze edilizie tale scostamento non può essere cumulato con quanto stabilito al comma precedente.
6. Negli interventi su edifici esistenti i rapporti percentuali in atto sono verificati in relazione alle destinazioni d'uso esistenti alla data di adozione del presente P.R.G., così come dimostrate dal richiedente sulla base della relativa documentazione catastale.
7. Per gli interventi di MO, MS, e RC, è ammesso il mantenimento delle destinazioni d'uso in atto alla data di adozione del presente P.R.G., anche se in contrasto con le quote percentuali relative alla Zone Territoriali Omogenee di appartenenza.
8. Per le Zone Territoriali Omogenee "F" è facoltà del Consiglio Comunale variare le singole destinazioni previste, ad eccezione di quelle a verde pubblico attrezzato e ad attrezzature sportive.

Art. 28 - Destinazioni d'uso

1. Vengono di seguito riportati gli elenchi delle attività consentite che verranno suddivise nelle schede di zonizzazione in base categorie stabilite all'art.23:
 - a) nelle ZONE A FUNZIONI PREVALENTI DI TIPO RESIDENZIALE, COMMERCIALE E DIREZIONALE:
 - a. 1) residenza;
 - a. 2) servizi sociali privati o d'uso pubblico;
 - a. 3) istituzioni pubbliche, statali e rappresentative;

- a. 4) associazioni culturali, politiche, sindacali, religiose;
- a. 5) ristoranti, bar pubblici esercizi;
- a. 6) locali per la pratica di attività ginniche, sportive e curative;
- a. 7) artigianato di servizio, ad esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti, o comunque incompatibili con la residenza;
- a. 8) artigianato produttivo, con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti o comunque incompatibili con la residenza,
- a. 9) commercio al dettaglio;
- a. 10) teatri, cinematografi, discoteche ed altri luoghi di svago;
- a. 11) uffici pubblici e privati, studi professionali;
- a. 12) alberghi e pensioni;
- a. 13) garage ad uso pubblico;
- a. 14) magazzini e depositi commerciali;
- a. 15) sale per esposizioni e convegni;
- b) nelle ZONE A FUNZIONE PREVALENTE ARTIGIANALE ED INDUSTRIALE:
 - b. 1) edifici destinati ad attività produttive;
 - b. 2) impianti ed attrezzature tecnologiche funzionali alla produzione;
 - b. 3) laboratori di ricerca ed analisi;
 - b. 4) magazzini e depositi;
 - b. 5) rimesse;
 - b. 6) stazioni di servizio e riparazione automezzi;
 - b. 7) edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli occupati nella zona;
 - b. 8) locali per uffici e mostre connesse all'attività della zona;
 - b. 9) residenza per il personale addetto alla custodia ed alla sorveglianza degli
 - b. 10) impianti, per un massimo di Su di mq 120;
 - b. 11) residenza del proprietario o del dirigente, sino ad un massimo di mq 180 di Su.
- c) nelle ZONE A FUNZIONE PREVALENTEMENTE AGRICOLA;
 - c. 1) le attività agricole;
 - c. 2) le attività silvopastorali;
 - c. 3) le attività estrattive;
 - c. 4) le attività turistico-ricreative;
 - c. 5) la residenza, secondo i disposti della normativa vigente.

VII. Norme particolari per le ZTO "A"

Art. 29 - Classificazione degli edifici

1. Gli edifici di interesse storico, artistico ed ambientale presenti nel territorio comunale sono classificati ai sensi dell'art.28 della LR 61/85 nelle seguenti classi, corrispondenti a diversi gradi di protezione-intervento, distinte in base alle caratteristiche dell'impianto tipologico, dello stato di conservazione e delle condizioni d'uso:
 2. **GRADO I:** edifici per i quali interessi la conservazione e il ripristino, oltre che dell'impianto volumetrico e dell'involucro esterno, degli elementi interni ed esterni costituenti un tutto organico, senza pur tuttavia investire la totalità dell'edificio;
gli interventi saranno di restauro e di risanamento conservativo, con la possibilità di sostituzione di parti secondarie, deteriorate o inadeguate, anche attraverso l'inserimento di elementi di disegno e tecnologia attuale;
le opere dovranno essere dirette alla conservazione dell'involucro esterno, dell'impianto distributivo e volumetrico, con l'eliminazione delle superfetazioni recenti; sono ammesse lievi modifiche interne quando interessino parti secondarie dell'edificio se finalizzate all'inserimento di servizi ed impianti tecnologici.
 3. **GRADO II:** edifici di valore ambientale e testimoniale dei quali interessi la conservazione o il ripristino dell'impianto volumetrico originario oltre che di tutto l'involucro esterno e dei tracciati delle strutture principali interne con particolare riferimento alle murature portanti, androni, collegamenti verticali ed orizzontali principali;
sono ammessi interventi di ristrutturazione parziale con il mantenimento o la ricomposizione, qualora risulti manomesso od incompleto, dell'Involucro esterno e parziale mantenimento delle strutture interne;
negli edifici rurali classati con tale grado di protezione, fermo restando la conservazione od il ripristino dell'assetto esterno originario, è ammessa la completa ristrutturazione dell'impianto distributivo, anche con l'utilizzazione di tecnologie moderne;
è ammessa l'apertura su fronti secondari non visibili da spazi pubblici di fori strettamente necessari per il rispetto di norme specifiche per centrali termiche ed impianti tecnologici;
sono ammesse inoltre limitate riquadrature delle forature esistenti qualora necessarie dal punto di vista igienico e della sicurezza e nel rispetto delle proporzioni di facciata e della tipologia originale.
 4. **GRADO III:** edifici dei quali interessi la conservazione di alcuni elementi dell'involucro esterno e dell'impianto distributivo;
gli interventi dovranno rispettare i caratteri compositivi originari dell'involucro esterno, pur ammettendo delle variazioni per la creazione di fori e prese di luce, in accordo con i caratteri tipologici dell'edificio e, nei casi di rilevante impegno progettuale, è ammesso l'inserimento di nuovi elementi, tecnologie e materiali; particolare cura sarà rivolta alla progettazione del nuovo impianto distributivo;
è ammessa la sostituzione delle strutture orizzontali in legno e la loro sostituzione con solai in latero cemento onde garantire un migliore comportamento statico dell'edificio, nonché la sua demolizione e ricostruzione integrale, qualora si proceda alla migliore definizione di aree pubbliche o d'uso pubblico prospettanti l'edificio stesso, al fine di ottenere allargamenti delle sedi stradali, marciapiedi e percorsi pedonali, allineamenti con edifici preesistenti, ecc.;
- qualora si proceda alla ristrutturazione globale degli edifici di grado III o comunque di edifici non classificati con esclusione dei soli edifici classificati di grado I e II e di quelli costruiti dopo il 1961 tale operazione comprenda, oltre al risanamento statico ed igienico dell'edificio anche la razionalizzazione dell'impianto distributivo e della volumetria tendente a creare un numero di alloggi adeguato alla consistenza dell'Immobile, sono permessi gli interventi di ampliamento, anche in sopravanzo agli indici di zona, prescritti per ogni tipologia di riferimento nell'allegato prontuario degli interventi.
- Si richiamano le possibilità di applicare quanto disposto dalla vigente legislazione in materia di comparto edificatorio e quelle relative all'intervento tramite un Piano Attuativo.

5. **GRADO IV:** edifici di nuovo impianto o alterati di scarso o nullo interesse architettonico ambientale dei quali interessi il recupero della volumetria secondo le caratteristiche di una della tipologia di riferimento a cui l'edificio originario è assimilabile.

Art. 30 - Interventi ammessi nelle ZTO "A"

1. All'interno di dette zone sono consentite le opere di MO MS RS RC RTE RTU.
2. Le opere saranno tese, a seconda del grado di protezione intervento dell'edificio, non solamente alla conservazione della sua inscindibile unità formale e strutturale, ma anche alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonico decorativi, attraverso il rispetto dell'aspetto esterno, dell'impianto strutturale, tipologico ed architettonico dell'interno e delle sue parti decorative.
3. Nelle aree soggette a preventiva approvazione di un PA, sino alla sua approvazione sono consentiti solamente interventi di MO MS RS interna senza alterazione dell'esterno degli edifici.

Art. 31 - Ammissibilità degli interventi

1. Gli interventi ammessi sulle unità edilizie, come classificate nella tavola di progetto in scala 1:2.000, sono intesi come il massimo grado di intervento consentito con possibilità di intervenire anche con interventi previsti ai gradi inferiori.
2. Sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previa autorizzazione del Sindaco, qualora tali interventi non siano diretti a mantenere elementi figurati o volumetrici in contrasto con il carattere tipologico ed ambientale degli edifici.
3. Tutti gli interventi ammessi, con esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria e della ristrutturazione edilizia, qualora comprendenti esclusivamente lavori interni dell'edificio, debbono essere compiuti di norma unitariamente.

Art. 32 - Prescrizioni edilizie particolari

1. Per gli edifici classificati ai sensi ai sensi del precedente art.29 valgono le seguenti prescrizioni:
2. LOCALI ACCESSORI: sono ammessi locali destinati a servizi igienici e cucine illuminati ed areati artificialmente, anche di dimensioni planimetriche inferiori a quelle previste dal Regolamento Edilizio Comunale;
3. ALTEZZE DEI LOCALI: dove non siano ammesse opere di Ristrutturazione Edilizia od in generale lo spostamento dei solai, sono permesse altezze minime dei locali di abitazione sino a ml. 2.20;
4. MURATURE ED OPERE DI FINITURA: è obbligatorio il mantenimento delle murature in pietra con intonacatura "raso sasso";
5. SOTTOTETTI, ABBAINI: è consentita l'utilizzazione delle soffitte a scopo residenziale; sono ammessi abbaini, non più di uno ogni mq 50 di falda misurata in proiezione orizzontale, costruiti nel rispetto delle caratteristiche formali di cui all'allegato prontuario, l'uso di forme e dimensioni diverse è consentito, nel rispetto dell'apporto volumetrico dei precedenti, esclusivamente in casi di particolare impegno progettuale.

La superficie illuminante verticale può essere ridotta ad 1/20 della superficie dei vani qualora sia soddisfatta complessivamente la misura indicata nel RE mediante finestre a tetto.

6. COPERTURE: sono inoltre ammesse prese di luce a tetto che non alterino il profilo della copertura originaria;

le coperture dovranno essere realizzate in:

- scandole in legno, anche con sola funzione decorativa negli edifici classificati "G1";
- tegole di cemento grigio scuro o lamiera preverniciata del medesimo colore o scandole lignee per la generalità degli edifici.

7. **SOPPALCHI:** è consentito, allo scopo di utilizzare a fini abitativi sottotetti di altezza insufficiente, ferme restando le quote di copertura, la parziale eliminazione dell'ultimo solaio, sino ad un massimo del 50% della sua superficie, al fine di realizzare soppalchi od ambienti a diversa altezza.
8. **VOLUMI TECNICI:** per gli edifici in oggetto non è ammessa la realizzazione o il ripristino di volumi tecnici che modifichino l'andamento originario delle coperture; tali volumi dovranno essere ricavati all'interno dell'edificio o nelle integrazioni volumetriche concesse.
9. **TRATTAMENTO UNITARIO DELL'INVOLUCRO ESTERNO:** tutte le unità edilizie, indifferentemente dal grado di intervento attribuito, sono soggette a trattamento unitario dell'involucro esterno; di conseguenza deve essere mantenuto un identico comportamento per quanto riguarda intonaci, finiture, tinteggiature, materiali di copertura, infissi, sistemi di oscuramento, decorazioni ecc.
10. **FORI:** per gli edifici classificati "G1 e G2" è fatto obbligo il mantenimento ed il ripristino dei fori originari; in quelli classificati "G3", pur rimanendo tale obbligo, è ammessa la variazione del numero e dell'ubicazione nelle facciate secondarie nel rispetto degli allineamenti, dimensioni e campiture caratteristici della tipologia; è concessa l'introduzione di nuovi fori nelle facciate principali solo nel caso queste presentino disposizioni asimmetriche dei fori; negli edifici rurali interessati da recupero residenziale le forature saranno oggetto di studio particolare al fine di reinterpretare creativamente il tipo edilizio originario.
11. **OPERE A RETE:** le condutture elettriche telefoniche e di altro genere devono di norma essere realizzate interrate; gli enti erogatori, prima di procedere a modifiche della rete esistente, devono predisporre un progetto di risistemazione generale, coordinato per l'intera Zone Territoriali Omogenee "A".
12. **COSTRUZIONI ACCESSORIE:** oltre a quanto stabilito nell'allegato Prontuario e Regolamento Edilizio è consentito nelle Zone Territoriali Omogenee "A" e "B" e "C1" e per gli edifici stabilmente abitati in area agricola e nelle fasce di rispetto, esclusivamente per gli edifici esistenti e fatti salvi i diritti di terzi, la costruzione di legnaie, depositi di attrezzi, ricoveri per animali da cortile e domestici di utilità personale nell'area di pertinenza all'edificio od in area contigua al lotto a destinazione "VPV", qualora siano rispettate le caratteristiche tipologiche, costruttive, materiali e dimensionali di cui all'allegato prontuario.

Tali costruzioni sono concesse nel numero massimo uno per ogni unità immobiliare e di due per ogni unità edilizia e sono soggette a concessione onerosa.

Per le distanze da edifici si applicano le norme di cui all'Art. 873 e seguenti del Codice Civile.

VIII. Prescrizioni particolari per le zone agricole

Art. 33 - Finalità delle prescrizioni per Le ZTO "E"


1. Le presenti norme recepiscono i contenuti della legge regionale 24/85 e li integrano con disposizioni particolari necessarie alla tutela della produttività primaria, nonché dei contenuti ambientali e paesaggistici peculiari del territorio montano.

Art. 34 - Suddivisione del territorio in sottozone

1. Il territorio non altrimenti zonizzato è suddiviso nelle seguenti sottozone, distinte per le diverse caratteristiche colturali, pedologiche ed ambientali:
 - E2/1 a prato;
 - E2/2 a bosco;
 - E2/3 a pascolo;
 - E/I zone improduttive ed instabili.
2. Le aree classificate E2/1, E2/2, E2/3 sono derivate da una suddivisione della sottozona E/2, come definita all'art.11 della legge regionale 24/85 e ne mantengono le caratteristiche generali.

Art. 35 - Sottozona E2/1 a prato

1. Sono costituite dalla fascia di territorio agricolo, in prevalenza a prato, puntinata da piccoli appezzamenti coltivati e da rari gruppi di essenze a foglia, situati al margine dei centri abitati.
2. In tali aree è consentito l'uso agricolo in tutte quelle forme che non comportino sostanziali modificazioni dei tradizionali rapporti quantitativi e qualitativi nel trattamento del verde territoriale, e che garantiscono la sopravvivenza dei contenuti paesaggistici tradizionali.
3. Non sono ammesse nuove costruzioni, a parte i ricoveri di attrezzi realizzati interamente in legno secondo la tipologia tradizionale (fig. a), di volumetria non superiore a mc 70, a servizio di fondi di superficie complessiva di almeno mq 5.000, qualora i proprietari si impegnino con atto d'obbligo unilaterale, pena la rimessa in pristino del manufatto, allo sfalcio delle superfici prative.
4. È altresì ammessa nelle aree prative adiacenti ad aree edificate od edificabili ed a strade comunali carrabili la costruzione di ricoveri di legna aperti sui quattro lati delle dimensioni massime di ml. 4.0x4.0 (fig. b)



5. È ammessa la messa a dimora di impianti da frutto, quali noci, ciliegi, meli, peri ecc. a forma naturale.
6. L'edificazione anche qualora consentita dalla norma, non deve essere realizzata in quanto la mancanza di analisi geologica sull'intero territorio non consente una valutazione tecnica sugli effetti dell'edificazione in rapporto alla stabilità dei terreni.
7. Gli interventi edilizi sull'edificato (ampliamenti) dovranno essere preceduti da puntuale indagine geologica.

Art. 35bis - Sottozona E2/1B produttiva agricola

Prati - pascoli di primaria importanza	
caratteristiche	comprende le aree del territorio maggiormente vocate alla funzione agricolo-produttiva. Sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 3, 4 ,6 e 7 della L.R. 2411985 con le seguenti specificazioni.
interventi ammessi	<ul style="list-style-type: none"> - Abitazioni - nuove costruzioni: in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative degli operatori agricoli secondo l'art. 3 della L.R. 24/1985; - Abitazioni - altri interventi: sono consentiti, gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 31 della L.457/78 nonché gli ampliamenti fino al volume massimo, compreso l'esistente, di mc. 800 secondo l'art.4 della L.R.24/1985; - Annessi Agricoli - nuove costruzioni: non devono superare il 2% della superficie del fondo rustico con un minimo di mq 20 ed un massimo di mq. 300; tali limiti possono essere superati a seguito di apposita certificazione dell'ente competente attestante la necessità delle opere ai fini produttivi e fino ad un massimo di mq. 500; - Per superfici maggiori si dovrà inoltre ottenere un'apposita certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura attestante la necessità delle opere ai fini produttivi. Le richieste dovranno essere accompagnate da apposita relazione agronomica con i contenuti previsti al punto d) c. 5° del precedente art. 26b. - Annessi Agricoli - altri interventi: sono sempre ammessi restauri/ristrutturazioni/manutenzioni nel rispetto della destinazione d'uso consentita; sono inoltre ammessi ampliamenti entro i limiti previsti dal punto precedente; - Allevamenti: Sono ammessi allevamenti con l'esclusione di allevamenti intensivi ed insediamenti produttivi agro-industriali. - Le serre sono ammesse secondo quanto previsto ai commi 9, 10, 11, 14 dell'art. 6 della L.R.24/1985 e relative circolari esplicative. - Per gli edifici in fregio alle strade e alle zone umide si seguono i disposti di cui all'art 7 della L.R. 24/1985 e comunque nel rispetto della classe e del G.d.P. previsti.
altezza max.	ml 7,5 o, in caso di ampliamento, altezza dell'edificio preesistente se maggiore;
distanza min. dai confini	ml 5,0; nel caso di preesistenze è consentita la costruzione in aderenza o in appoggio; la distanza può essere ridotta previo atto notarile trascritto e registrato di assenso del vicino confinante;
distanza min. dai fabbricati	ml 10,0;
distanza min. dalle strade	in conformità ai disposti del D.Lgs. 30.4.92 n.285/1992 e dal D.P.R. n.495/92 e successive modifiche; nel caso si tratti di strada non carrabile, quindi ad uso esclusivamente pedonale o percorribile da mezzi agricoli, la distanza può essere ridotta a ml 3,0.

Art. 36 - Zona E2/2 a bosco

1. È costituita dall'insieme delle aree boscate con essenze d'altofusto nelle quali è da considerarsi prevalente l'utilizzo silvicolo secondo le previsioni dei piani economici e delle prescrizioni di massima di polizia forestale.
2. Sono concesse, previa autorizzazione degli organi competenti, il complesso di opere necessarie allo sfruttamento boschivo quali il tracciamento di strade previa indagine geologica e di piste, il taglio ed il rinnovo del patrimonio arboreo secondo i piani di sfruttamento boschivo.

3. Non sono ammesse nuove costruzioni, ad esclusione di quelle destinate al ricovero dei mezzi impegnati per i lavori boschivi solo in legno; tali manufatti non potranno superare i mc 70 a servizio di una superficie minima boschiva di 10.000 mq. e dovranno presentare caratteristiche tipologiche e materiali conformi a quelle degli edifici rurali classificati "C4" negli allegati grafici.
4. L'edificazione anche qualora consentita dalla norma, non deve essere realizzata in quanto la mancanza di analisi geologica sull'intero territorio non consente una valutazione tecnica sugli effetti dell'edificazione in rapporto alla stabilità dei terreni.
5. Gli interventi edilizi sull'edificato (ampliamenti) dovranno essere preceduti da puntuale indagine geologica.

Art. 37 - Sottozona E2/3 a pascolo

1. Tali zone sono destinate ad ospitare le tradizionali attività agricole legate all'alpeggio, nonché attività turistiche, escursionistiche e sportive svolte nel rigoroso rispetto delle risorse economiche ed ambientali.
2. Obiettivo prioritario è la conservazione della tipologia agraria della zona, impedendo quelle trasformazioni colturali, edilizie ed infrastrutturali che potrebbero ledere i contenuti ambientali originari.
Non sono quindi ammessi interventi edilizi diversi da quelli tesi al recupero a fini produttivi agricoli degli edifici esistenti; gli interventi di recupero devono avvenire nel rispetto dei caratteri originari delle tipologie, in modo tale da garantirne la conservazione.
3. Per gli edifici esistenti valgono le prescrizioni contenute nella scheda specifica.
4. L'edificazione anche qualora consentita dalla norma, non deve essere realizzata in quanto la mancanza di analisi geologica sull'intero territorio non consente una valutazione tecnica sugli effetti dell'edificazione in rapporto alla stabilità dei terreni.
5. Gli interventi edilizi sull'edificato (ampliamenti) dovranno essere preceduti da puntuale indagine geologica.

Art. 38 - Zone improduttive "EI"

1. Sono costituite dalle parti di territorio comunale non urbanizzate e prive di potenzialità produttive per ragioni geologiche, climatiche, pedologiche, di esposizione, pendenza ecc., e che quindi non possono rientrare nelle precedenti zonizzazioni.
2. In tali zone sono consentite esclusivamente opere di difesa idrogeologica.
3. Nelle sottozone classificate "E2/2", "E2/3" ed "EI" è comunque concesso l'insediamento di bivacchi fissi aperti al pubblico destinati alla ricettività escursionistica.
4. L'edificazione anche qualora consentita dalla norma, non deve essere realizzata in quanto la mancanza di analisi geologica sull'intero territorio non consente una valutazione tecnica sugli effetti dell'edificazione in rapporto alla stabilità dei terreni.
5. Gli interventi edilizi sull'edificato (ampliamenti) dovranno essere preceduti da puntuale indagine geologica.

Art. 39 - Manufatti agricoli tradizionali aventi carattere di beni culturali

1. Vengono individuate le seguenti classi tipologiche relative ad edifici tradizionali diffusi nell'area agricola:
 - TIPO "A": stalla fienile di uso periodico (stavolo) con tipologia caratterizzata dalla sovrapposizione alla stalla in muratura del fienile in legno;
 - TIPO "B": stalla fienile d'uso permanente, con strutture verticali in muratura e tamponamenti parziali del fienile in legno;
 - TIPO "C1": fienile deposito in tavolame poggiato su fondazioni puntuali in pietra a secco;
 - TIPO "C2": fienile deposito ligneo, poggiato su fondazioni in pietra a secco con struttura del piano terreno in blokbau e quella del fienile e del timpano in tavolato;

- TIPO "D": malghe in muratura, costituite da stalla a tettoia o chiusa giustapposta od attigua all'edificio destinato alla lavorazione del latte ed a ricovero dei lavoranti.
2. A tali manufatti viene riconosciuto, accanto al valore di bene storico e culturale quali testimonianze della cultura materiale locale ed a quello ambientale in quanto componenti primarie del paesaggio alpino, quello di presidio umano nel territorio, anche se non più utilizzabili ai fini produttivi primari.
 3. Per tali edifici sono quindi ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, svolti nell'assoluto rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche tradizionali, con particolare cura nella conservazione o sostituzione senza alterazione degli elementi caratterizzanti l'involucro esterno.
 4. In particolare:
 - TAMPONAMENTI: dovranno essere in legno, pietra o intonacati conseguenti alla tipologia;
 - FORI: non è ammessa l'apertura di fori finestra tradizionali su tamponamenti lignei; le aperture dovranno essere realizzate in modo tale da conservare inalterate le caratteristiche del tamponamento ligneo e risultare non visibili una volta chiuse; nelle pareti in pietra eventuali nuovi fori devono rispettare dimensioni ed allineamenti di quelli preesistenti;
 - COPERTURE: le coperture dovranno essere in scandole lignee, anche con sola funzione decorativa o in lamiera preverniciata di colore grigio scuro; non sono ammessi camini fissi sopravanzanti la linea di falda o altre sovrastrutture, ad eccezione per gli edifici di tipo "D";
 - DESTINAZIONI D'USO: sono suddivise secondo le varie tipologie nel modo seguente:
 - a) per le tipologie "A" e "B", sono ammesse tutte le funzioni relative alla pratica agricola ed agrituristica, ivi compresa la residenza contemporanea connessa a tali attività di cui all'art. 3 della L.R. 24/85, sempreché i locali adibiti a tal uso si limitino ad occupare la parte di edificio originariamente destinata a stalla, mentre il fienile rimanga con quella destinazione; per i locali destinati a residenza temporanea si applicano le disposizioni relative alle altezze ed alle dimensioni minime di cui al precedente art.32.
 - b) per le tipologie "C1" e "C2", sono ammesse tutte le destinazioni relative alla pratica agricola ed agrituristica;
 - c) per le tipologie "D", tutte quelle relative alla pratica agricola ed agrituristica;
 - d) per le tipologie "E" sono infine ammesse tutte le destinazioni ausiliarie alla pratica agricola, quali deposito di macchinari, essiccatoi, seghe, ecc.
 5. Tali manufatti debbono in ogni caso essere riproposti nei caratteri tipologici e materiali e formali tipici della tradizione locale anche nel caso si tratti di nuovi interventi edilizi.
 6. Gli edifici rurali censiti nelle mappe catastali, ma rovinati, qualora non esista documentazione sufficiente relativamente alla volumetria preesistente possono essere ricostruiti secondo la tipologia "C1".
 7. Per gli edifici di cui al presente articolo con pavimento in terra è sempre ammessa la sostituzione con battuto di cemento.

Art. 40 - Edifici stabilmente abitati in area agricola

Si richiama quanto disposto dalla vigente legislazione regionale in materia.

IX. Aree di interesse comune

Art. 41 - Zone d'interesse comune

1. Sono comprese tra le aree "F" le seguenti sottozone:
 - SP1: aree di interesse comune;
 - SP2: aree scolastiche;
 - VPS: verde pubblico sportivo;
 - VPA: verde pubblico attrezzato;
 - VPP: verde pubblico a parco.
2. In tali zone possono essere realizzati esclusivamente edifici per servizi pubblici a carattere comunale o comprensoriale, l'istruzione, lo sport, la sanità ecc.
3. La realizzazione e la gestione di tali servizi potrà essere anche non pubblica, purché, per mezzo di apposita convenzione tra Amministrazione Comunale e realizzatore o gestore, sia assicurato l'uso pubblico dell'attrezzatura, anche per mezzo di particolari facilitazioni riservate ai residenti.
4. L'intervento dovrà essere oggetto di studio accurato per divenire elemento di riqualificazione del tessuto urbano circostante.
5. Gli indici stereometrici di cui alle allegate schede parametriche di zona sono da utilizzarsi in rapporto con l'ambiente circostante e la natura dell'opera.
6. Attrezzature tecniche per fonìa: il P.R.G. disciplina con apposito azionamento i siti previsti per l'installazione di attrezzature tecniche (ripetitori ecc.) rivolte alle comunicazioni e trasmissioni radio, televisive, foniche ecc.

L'installazione di tali impianti è ammessa unicamente su tali aree a standard di interesse pubblico appositamente previste o da prevedere con successiva apposita variante fatto salvo il rispetto della legge n. 36 del 22.02.2001 e del D. Lgs. 1 agosto 2003 nr. 259. Il provvedimento di autorizzazione all'installazione dei suddetti impianti è regolato dagli articoli 86 e seguenti del D. Lgs. 1 agosto 2003 nr. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche".

La localizzazione dei siti seguirà le disposizioni vigenti in materia sanitaria ed opererà al fine di ridurre l'impatto ambientale e paesaggistico degli impianti.

Per gli impianti esistenti:

- a) potranno essere confermati nella loro localizzazione a condizione che siano rispettati i limiti di emissioni delle specifiche normative vigenti;
- b) in caso di modifica dei parametri radioelettrici o della configurazione esistente verranno applicate le disposizioni di cui al 7° comma del presente articolo;

Per gli impianti sperimentali, fermo il rispetto dei principi posti dalla legislazione statale, è ammessa l'installazione in deroga al rilascio del titolo autorizzatorio qualora:

- a) la durata temporale non superi i 60 giorni;
- b) sia trasmesso al Comune il progetto dell'impianto prima della sua attivazione;
- c) sia trasmesso al Comune la dichiarazione del rispetto dei limiti previsti per legge da parte dell'A.R.P.A.V.;
- d) in caso di rinnovo di termini per gli impianti sperimentali, se ricadenti entro un raggio di 300 m. dalla prima installazione, saranno considerati a tutti gli effetti nuovi impianti e soggetti alla disciplina di cui al 7° comma del presente articolo;

L'installazione di impianti di fonìa viene subordinata ad uno studio approfondito sulle incidenze ambientali, che tali interventi possono introdurre nelle popolazioni animali.

Art. 42 - Poteri di deroga

1. È facoltà del Sindaco derogare dalla presente normativa per quanto concesso dalla vigente legislazione statale e regionale.

X. Parametri di intervento nelle ZTO

Art. 43 - Schede parametriche di zona

1. Di seguito sono riportate le schede contenenti le prescrizioni ed i parametri di intervento relativi ad ogni singola zona territoriale omogenea.
2. I valori riportati debbono essere considerati come dei valori massimi; i valori minimi, per interventi di nuova edificazione, non devono scostarsi dai massimi in misura superiore ad un 25%.

Art. 44 - Zone Territoriali Omogenee "A1"

AGGLOMERATI URBANI DI INTERESSE AMBIENTALE	
Aree delle quali interessi prevalentemente la conservazione dei manufatti e della tessitura urbana senza comunque escludere opere di sostituzione edilizia.	
MODALITÀ DI INTERVENTO	
Generalmente con Intervento Edilizio Diretto;	
Con Piano Attuativo in caso di interventi di ristrutturazione urbanistica.	
INTERVENTI EDILIZI AMMESSI	
MO-MS-RS-RC-RTE-RTU.	
Non sono ammesse nuove costruzioni ad eccezione di quelle previste nella cartografia di PRG.	
DESTINAZIONI D'USO	
Prevalenti: quelle di cui al punto c) dell'Art.28.	
INDICI	
Densità fondiaria (DF) mc/mq:	esistente +20% max 5.00 mc/mq
Altezza massima (H): non può superare quella degli edifici preesistenti.	
DISTACCHI	
Dai confini di proprietà (DC): non inferiori a quelli delle costruzioni preesistenti o secondo le indicazioni di strumenti attuativi.	
Tra edifici (DE): non inferiori a quelli degli edifici preesistenti o secondo le indicazioni di strumenti attuativi.	
Dal ciglio stradale: in allineamento con gli edifici preesistenti o secondo le indicazioni di strumenti attuativi.	
Distacchi ridotti a quelli previsti dal Codice Civile in caso di strumento attuativo o di ampliamenti a SUR o SUE.	
TIPOLOGIA EDILIZIA	
Consequente alla originaria o a quella di riferimento prevista dalla SUR o PA	
TRATTAMENTO SUPERFICI SCOPERTE	
Le superfici di pertinenza agli edifici devono essere destinate a cortile pavimentato o ad orti e giardini.	
VINCOLI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
Si richiama la normativa edilizia particolare per la ZTO "A" al capo VII delle presenti N.A.	
DEFINIZIONI	
manutenzione ordinaria (MO) - manutenzione straordinaria (MS) - restauro (RS) - risanamento conservativo (RC) - ristrutturazione edilizia (RTE) - ristrutturazione urbanistica (RTU) - nuove costruzioni (NC).	

Art. 45 - Zone Territoriali Omogenee "A2"

AGGLOMERATI URBANI DI INTERESSE AMBIENTALE	
Aree delle quali interessi prevalentemente la ristrutturazione edilizia ed urbanistica senza comunque escludere opere di restauro e risanamento conservativo	
MODALITÀ DI INTERVENTO	
Con Intervento Edilizio Diretto secondo le prescrizioni delle SUE	
Con Piano Attuativo anche in difformità alle previsioni delle SUE	
INTERVENTI EDILIZI AMMESSI	
MO-MS-RS-RC-RTE-RTU - Non sono ammesse nuove costruzioni ad eccezione di quelle previste nelle SUE	
DESTINAZIONI D'USO	
Prevalenti: quelle di cui al punto c) dell'Art.28.	
INDICI	
Densità fondiaria (IF) mc/mq	esistente+20%
Densità territoriale (It) mc/mq per nuovi interventi edilizi	max 3.00 mc/mq
Altezza massima (H): non può superare quella degli edifici preesistenti.	
DISTACCHI	
Dai confini di proprietà (Dc): non inferiori a quelli delle costruzioni preesistenti o secondo le indicazioni di strumenti attuativi.	
Tra i fabbricati (Df): non inferiori a quelli degli edifici preesistenti o secondo le indicazioni di strumenti attuativi.	
Dal ciglio stradale: in allineamento con gli edifici preesistenti o secondo le indicazioni di strumenti attuativi.	
Distacchi ridotti a quelli previsti dal Codice Civile in caso di strumento attuativo o di ampliamenti a scheda individuale o "una tantum"	
TIPOLOGIA EDILIZIA	
Consequente a quella degli edifici circostanti di pregio ambientale.	
TRATTAMENTO SUPERFICI SCOPERTE	
Le superfici di pertinenza agli edifici devono essere destinate a cortile pavimentato o ad orti e giardini.	
VINCOLI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
Si richiama la normativa edilizia particolare per la ZTO "A" al capo VII delle presenti N.A.	
DEFINIZIONI	
manutenzione ordinaria (MO) - manutenzione straordinaria (MS) - restauro (RS) - risanamento conservativo (RC) - ristrutturazione edilizia (RTE) - ristrutturazione urbanistica (RTU) - nuove costruzioni (NC).	

Art. 46 - Zone Territoriali Omogenee "B1"

RESIDENZIALI INTENSIVE DI COMPLETAMENTO	
MODALITÀ DI INTERVENTO	
Generalmente con Intervento Edilizio Diretto;	
INTERVENTI EDILIZI AMMESSI	
MO-MS-RS-RC-RTE-RTU-NC.	
DESTINAZIONI D'USO	
Prevalenti: residenza;	
Complementari: vedi lettera a) Art.25.	
INDICI	
Densità Fondiaria (If). mc/mq	2.20
Rapporto di copertura (Rc) mq/mq	50%
Altezza massima (H)	Secondo TR altezza massima delle TR previste in cartografia
DISTACCHI	
Dai confini di proprietà (Dc): 1/2 H, con un minimo di ml. 5.00.	
Tra i fabbricati (Df): H del più alto con minimo di ml. 10.00.	
Dal ciglio stradale: in allineamento con gli edifici preesistenti.	
TIPOLOGIA EDILIZIA	
Secondo le indicazioni di PRG.	
TRATTAMENTO SUPERFICI SCOPERTE	
Le superfici di pertinenza agli edifici devono essere destinate a cortile pavimentato o ad orti e giardini.	
VINCOLI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
Vedi Tav. 13.3.	
DEFINIZIONI	
manutenzione ordinaria (MO) - manutenzione straordinaria (MS) - restauro (RS) - risanamento conservativo (RC) - ristrutturazione edilizia (RTE) - ristrutturazione urbanistica (RTU) - nuove costruzioni (NC).	

Art. 47 - Zone Territoriali Omogenee "B2"

RESIDENZIALI SEMINTENSIVE DI COMPLETAMENTO	
MODALITÀ DI INTERVENTO	
Generalmente con Intervento Edilizio Diretto;	
INTERVENTI EDILIZI AMMESSI	
MO-MS-RS-RC-RTE-RTU-NC.	
DESTINAZIONI D'USO	
Prevalenti: residenza;	
Complementari: vedi lettera a) Art.25.	
INDICI	
Densità Fondiaria (If). mc/mq	1.80
Rapporto di copertura (Rc) mq/mq	40%
Altezza massima (H)	Secondo TR altezza massima delle TR previste in cartografia
DISTACCHI	
Dai confini di proprietà (Dc): 1/2 H, con un minimo di ml. 5.00.	
Tra i fabbricati (Df): H del più alto con minimo di ml. 10.00.	
Dal ciglio stradale: in allineamento con gli edifici preesistenti.	
TIPOLOGIA EDILIZIA	
Secondo le indicazioni di PRG.	TR
TRATTAMENTO SUPERFICI SCOPERTE	
Le superfici di pertinenza agli edifici devono essere destinate a cortile pavimentato o ad orti e giardini.	
VINCOLI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
Vedi Tav. 13.3.	
DEFINIZIONI	
manutenzione ordinaria (MO) - manutenzione straordinaria (MS) - restauro (RS) - risanamento conservativo (RC) - ristrutturazione edilizia (RTE) - ristrutturazione urbanistica (RTU) - nuove costruzioni (NC).	

Art. 48 - Zone Territoriali Omogenee "C1"

RESIDENZIALI ESTENSIVE DI COMPLETAMENTO	
MODALITÀ DI INTERVENTO	
Generalmente con Intervento Edilizio Diretto	
INTERVENTI EDILIZI AMMESSI	
MO-MS-RS-RC-RTE-RTU-NC.	
DESTINAZIONI D'USO	
Prevalenti: residenza;	
Complementari: vedi lettera a) Art.25.	
INDICI	
Densità Fondiaria* (If) mc/mq	1.50*
Rapporto di copertura (Rc)%	35%
Altezza massima (H)	Secondo TR altezza massima TR previste in cartografia
DISTACCHI	
Dai confini di proprietà (Dc): 1/2 H, con un minimo di ml. 5.00.	
Tra i fabbricati (Df): H del più alto con minimo di ml. 10.00.	
Dal ciglio stradale: in allineamento con gli edifici preesistenti per le sottozone C1/4, C1/9, C1/10; ml. 5.00 per le rimanenti.	
TIPOLOGIA EDILIZIA	
Secondo indicazioni di PRG	
TRATTAMENTO SUPERFICI SCOPERTE	
Le superfici di pertinenza agli edifici devono essere destinate a cortile pavimentato o ad orti e giardini.	
VINCOLI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
Vedi Tav. 13.3.	
DEFINIZIONI	
manutenzione ordinaria (MO) - manutenzione straordinaria (MS) - restauro (RS) - risanamento conservativo (RC) - ristrutturazione edilizia (RTE) - ristrutturazione urbanistica (RTU) - nuove costruzioni (NC).	
* Per le ZTO "C1/1.10 IF (Intervento/Prescrizione Puntuale nr. 7)	1.6
* Per le ZTO "C1/1.08 IF (Intervento/Prescrizione Puntuale nr. 8)	1.4
* Per le ZTO "C1/1.13 IF (Intervento/Prescrizione Puntuale nr. 9)	1.2
Limitatamente alla zona C1/1.15 (Intervento/Prescrizione puntuale 10) il rilascio di concessioni per edifici prospettanti sulla nuova viabilità sarà subordinato alla cessione del sedime stradale di progetto. Si prescrive comunque di subordinare il rilascio della concessione alla dimostrazione dell'accesso o alla stipola di una convenzione per la sua realizzazione. Resta comunque da osservare per l'edificazione quanto disposto in merito alla prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotto come previsto dalla D.G.R. 1432/2002 e successive integrazioni e modifiche. Limitatamente alla zona C1/1.04 (Intervento/Prescrizione Puntuale nr. 16) sono ammessi tutti gli interventi previo parere favorevole della competente Sovrintendenza e senza incremento del sedime e della volumetria esistente, nel rispetto delle normative del Piano di Assetto Idrogeologico del Piave. Sono inoltre consentiti nuovi interventi per opere ed attrezzature tecnologiche e di servizio finalizzate all'adeguamento ed al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica e di accessibilità e nel rispetto di quanto previsto al precedente comma.	

Art. 49 - Zone Territoriali Omogenee "C2"

RESIDENZIALI ESTENSIVE DI ESPANSIONE	
MODALITÀ DI INTERVENTO	
Piano Urbanistico Attuativo	
INTERVENTI EDILIZI AMMESSI	
MO-MS-RS-RC-RTE-RTU-NC.	
DESTINAZIONI D'USO	
Prevalenti: residenza;	
Complementari: vedi lettera a) Art.25.	
INDICI	
Densità Territoriale (It) mc/mq	1.20
Rapporto di copertura (Rc) %	30
Altezza massima (H)	Secondo TR altezza massima delle TR previste in cartografia
DISTACCHI	
Dai confini di proprietà (Dc); 1/2 H, con un minimo di ml. 5.00.	
Tra i fabbricati (Df): H del più alto con minimo di ml. 10.00.	
Dal ciglio stradale: in allineamento con gli edifici preesistenti per le sottozone C1/1.9, C1/1.10 (Intervento/prescrizione puntuale nr. 6); ml. 5.00 per le rimanenti.	
TIPOLOGIA EDILIZIA	
Secondo indicazioni di PRG	
TRATTAMENTO SUPERFICI SCOPERTE	
Le superfici di pertinenza agli edifici devono essere destinate a cortile pavimentato o ad orti e giardini.	
VINCOLI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
Vedi Tav. 13.3.	
DEFINIZIONI	
manutenzione ordinaria (MO) - manutenzione straordinaria (MS) - restauro (RS) - risanamento conservativo (RC) - ristrutturazione edilizia (RTE) - ristrutturazione urbanistica (RTU) - nuove costruzioni (NC).	

Art. 50 - Zone Territoriali Omogenee "D1"

ZONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI DI COMPLETAMENTO	
MODALITÀ DI INTERVENTO	
Generalmente con Intervento Edilizio Diretto; è subordinato alla stipula di convenzione per la cessione di aree ed esecuzione di opere di urbanizzazione qualora si operi in aree comprese entro i perimetri di strumenti attuativi approvati.	
INTERVENTI ED INTERVENTI EDILIZI AMMESSI	
MO-MS-RS-RC-RTE-NC.	
DESTINAZIONI D'USO	
Prevalenti: come da Art.25, punti b1), b2) per un minimo del 60%;	
Complementari: vedi Art.25, da b3) a b8), per un max del 40%.	
Eventuali: Residenza, come ai punti b9) e b10) dell'Art.25.	
INDICI	
Indice fondiario (IF) mc/mq	1.7
Rapporto di copertura (Rc)	60%
Altezza massima (H)ml	7.50
DISTACCHI	
Dai confini di proprietà (Dc): 1/2 H, con un minimo di ml. 5.00.	
Tra i fabbricati (Df): H del più alto con minimo di ml. 10.00.	
Dal ciglio stradale (Dcs): ml. 6.00, secondo allineamenti di PRG.	
TIPOLOGIA EDILIZIA	
A blocco.	
TRATTAMENTO SUPERFICI SCOPERTE	
Le superfici di pertinenza agli edifici devono essere destinate a parcheggi e verde.	
VINCOLI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
Sono ammesse altezze diverse per particolari impianti tecnologici, quali silos, torrette ecc.;	
Le aree scoperte devono essere piantumate con alberi d'alto fusto cedui con densità complessiva minima pari ad un esemplare ogni 45 mq di Superficie scoperta.	
I fori potranno essere di qualsiasi forma e dimensione anche a vetrata, nel rispetto dei parametri illuminotecnici.	
Relativamente all'azzonamento in località Rivalgo non sono ammesse nuove volumetrie ma unicamente aree di sosta e movimentazione mezzi, depositi all'aperto di materiali inerti, impianti tecnici di lavorazione.	
(Intervento / Prescrizione Puntuale nr. 5)	
DEFINIZIONI	
manutenzione ordinaria (MO) - manutenzione straordinaria (MS) - restauro (RS) - risanamento conservativo (RC) - ristrutturazione edilizia (RTE) - ristrutturazione urbanistica (RTU) - nuove costruzioni (NC).	

Art. 51 - Zone Territoriali Omogenee "D2"

DESTINAZIONE ZONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI DI ESPANSIONE	
MODALITÀ DI INTERVENTO	
con PA;	
con Intervento Edilizio Diretto, subordinato alla stipula di convenzione per la cessione di aree ed esecuzione di opere di urbanizzazione qualora si operi in aree comprese entro i perimetri di strumenti attuativi approvati.	
STANDARDS	
All' interno di tali zone devono essere ricavate aree a standards nella misura del 20% della superficie territoriale.	
INTERVENTI ED INTERVENTI EDILIZI AMMESSI	
MO-MS-RS-RC-RTE-NC.	
DESTINAZIONI D'USO	
Prevalenti: come da Art.25, punti b1), b2) per un minimo del 60%;	
Complementari: vedi Art.25, da b3) a b8), per un max del 40%.	
Eventuali: Residenza, come ai punti b9) e b10) dell'Art.25.	
INDICI	
Rapporto di copertura (Rc) mq/mq%	40%
Altezza massima (H)	7.50
DISTACCHI	
Dai confini di proprietà (Dc): 1/2 H, con un minimo di ml. 5.00.	
Tra i fabbricati (Df): H del più alto con minimo di ml. 10.00.	
Dal ciglio stradale (Dcs): ml. 6.00.	
TIPOLOGIA EDILIZIA	
A blocco.	
TRATTAMENTO SUPERFICI SCOPERTE	
Le superfici di pertinenza agli edifici devono essere destinate a parcheggi e verde.	
VINCOLI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
Sono ammesse altezze diverse per particolari impianti tecnologici, quali silos, torrette ecc.;	
Le aree scoperte devono essere piantumate con alberi d'alto fusto cedui con densità complessiva minima pari ad un esemplare ogni 45 mq di Superficie scoperta.	
I fori potranno essere di qualsiasi forma e dimensione anche a vetrata, nel rispetto dei parametri illuminotecnici.	
E' ammessa l'edificazione a confine in aderenza limitatamente a corpi accessori e di collegamento con altezza massima inferiore a ml. 3,5. Limitatamente alla zona D2 10.03B (Intervento/Prescrizione puntuale nr. 3):	
- è ammessa unicamente la realizzazione di aree di lavorazione e depositi all'aperto con esclusione di qualsiasi volumetria fuori terra; sono ammessi unicamente volumi interrati con lato aperto prospettante l'area D2/10.3, previa perizia geologica che ne attesti compatibilità ed eventuali prescrizioni costruttive;	
- i depositi non dovranno costituire un impatto negativo dal punto di vista ambientale e paesaggistico, nel qual caso è facoltà dell'Amministrazione vietarne la realizzazione o prescrivere adeguati interventi di mascheratura;	
- l'indice di copertura, pari allo 0,1% è realizzabile nell'attiguo azionamento D2/10.03 in incremento all'indice massimo ammesso dal P.R.G. vigente (Intervento/Prescrizione puntuale AD).	
Si prescrive l'integrazione alla relazione di incidenza predisposta per la variante 1/2002 prima del rilascio della concessione ad edificare.	
DEFINIZIONI	
manutenzione ordinaria (MO) - manutenzione straordinaria (MS) - restauro (RS) - risanamento conservativo (RC) - ristrutturazione edilizia (RTE) - ristrutturazione urbanistica (RTU) - nuove costruzioni (NC).	

Art. 52 - Zone Territoriali Omogenee "D3" - STRALCIATO

Art. 53 - Zone Territoriali Omogenee "D4"

ZONE PER SERVIZI STRADALI	
MODALITÀ DI INTERVENTO	
PA	
INTERVENTI EDILIZI AMMESSI	
NC.	
DESTINAZIONI D'USO	
Prevalenti: punti b2), b4), b5), b6) Art.25;	
Complementari: vedi Art.25, punto b8) b9);	
Eventuali: punto a5), a13) e b7) dell'Art.25.	
INDICI	
Densità edilizia territoriale	mc/mq 0.6
Altezza massima (H)	PA
DISTACCHI	
Dai confini di proprietà (Dc): 1/2 H, con un minimo di ml. 5.00.	
Tra i fabbricati (Df): H del più alto con minimo di ml. 10.00.	
TIPOLOGIA EDILIZIA	
Per gli edifici di servizio alle attività	PA
TRATTAMENTO SUPERFICI SCOPERTE	
Le superfici di pertinenza agli edifici devono essere destinate a parcheggi, spazi pavimentati e giardini.	
Le aree destinate a depositi di materiali a cielo aperto saranno opportunamente schermate con piantumazioni e movimenti di terra.	
VINCOLI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
Vedere le prescrizioni della Tav. 13.3.	
Gli alloggi del personale dovranno rispettare gli standards dell'edilizia residenziale pubblica.	
DEFINIZIONI	
manutenzione ordinaria (MO) - manutenzione straordinaria (MS) - restauro (RS) - risanamento conservativo (RC) - ristrutturazione edilizia (RTE) - ristrutturazione urbanistica (RTU) - nuove costruzioni (NC).	

Art. 54 - Zone Territoriali Omogenee "D5"

ZONE PER SERVIZI FERROVIARI	
MODALITÀ DI INTERVENTO	
Concessione	
INTERVENTI EDILIZI AMMESSI	
Secondo esigenze ente gestore servizio	
DESTINAZIONI D'USO	
servizio ferroviario	
INDICI	
rc max	
DISTACCHI	35%
dai confini	ml. 5.0
dalla strada	ml. 6.0
tra edifici	ml. 10.0
TIPOLOGIA EDILIZIA	
Si prescrive il mantenimento degli edifici esistenti nelle loro caratteristiche.	
TRATTAMENTO SUPERFICI SCOPERTE	
Le superfici di pertinenza agli edifici devono essere destinate a parcheggi, cortili pavimentati e giardini.	
Le aree destinate a depositi di materiali a cielo aperto saranno opportunamente schermate con piantumazioni e movimenti di terra.	
VINCOLI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
Gli alloggi del personale dovranno rispettare gli standards dell'edilizia residenziale pubblica.	
DEFINIZIONI	
manutenzione ordinaria (MO) - manutenzione straordinaria (MS) - restauro (RS) - risanamento conservativo (RC) - ristrutturazione edilizia (RTE) - ristrutturazione urbanistica (RTU) - nuove costruzioni (NC).	

Art. 55 - Zone Territoriali Omogenee "D6"

Attrezzature ricettive turistiche come da legislazione regionale	
MODALITÀ DI INTERVENTO	PA
STANDARDS	
ogni mq di sup. lorda di pavimento	mq 1.0
INTERVENTI EDILIZI AMMESSI	
NC	
DESTINAZIONI D'USO	
Prevalenti: 5, 6, 10, 12 dell'Art. 28 Complementari: a.1 dell'art. 28 fino a un massimo del 30% del volume realizzato	
INDICI	
Densità Fondiaria (If) mc/mq	1.0
Altezza massima (H) ml. 9.00	PA
DISTACCHI	
Dai confini di proprietà	PA
Tra i fabbricati (Df):	PA
Dal ciglio stradale:	PA
TIPOLOGIA EDILIZIA	PA
TRATTAMENTO SUPERFICI SCOPERTE	
Le superfici di pertinenza agli edifici devono essere destinate a parcheggi pavimentati e giardini.	
VINCOLI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
Vedi SUR	
DEFINIZIONI	
manutenzione ordinaria (MO) - manutenzione straordinaria (MS) - restauro (RS) - risanamento conservativo (RC) - ristrutturazione edilizia (RTE) - ristrutturazione urbanistica (RTU) - nuove costruzioni (NC).	

Art. 56 - Zone Territoriali Omogenee F "SP1"

Attrezzature di interesse pubblico/Standards	IED
MODALITÀ DI INTERVENTO	PA
INTERVENTI EDILIZI AMMESSI	
MO MS RS RC RTE RTU NC	
DESTINAZIONI D'USO	
attrezzature collettive	
INDICI	
Densità Fondiaria (If) mc/mq	3.0
Altezza massima (H) ml	9.00
DISTACCHI	
Dai confini di proprietà	
Tra i fabbricati (Df):	
Dal ciglio stradale:	
TRATTAMENTO SUPERFICI SCOPERTE	
Le superfici di pertinenza agli edifici devono essere destinate a parcheggi pavimentati e giardini.	
VINCOLI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
Vedi SUR	
DEFINIZIONI	
manutenzione ordinaria (MO) - manutenzione straordinaria (MS) - restauro (RS) - risanamento conservativo (RC) - ristrutturazione edilizia (RTE) - ristrutturazione urbanistica (RTU) - nuove costruzioni (NC).	

Art. 57 - Zone Territoriali Omogenee F "SP2"

Attrezzature per l'istruzione	
MODALITÀ DI INTERVENTO	PP
INTERVENTI EDILIZI AMMESSI	
MO MS RS RC RTE RTU NC	
DESTINAZIONI D'USO	
attrezzature collettive	
INDICI	
Densità Fondiaria (If) mc/mq	0.2
Altezza massima (H) ml	9.00
DISTACCHI	
Dai confini di proprietà	
Tra i fabbricati (Df):	
Dal ciglio stradale;	
TRATTAMENTO SUPERFICI SCOPERTE	
Le superfici di pertinenza agli edifici devono essere destinate a parcheggi pavimentati, verde e giardini.	
VINCOLI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
Vedi SUR	
DEFINIZIONI	
manutenzione ordinaria (MO)- manutenzione straordinaria (MS)- restauro (RS) - risanamento conservativo (RC) - ristrutturazione edilizia (RTE)- ristrutturazione urbanistica (RTU) - nuove costruzioni (NC).	

Art. 58 - Zone Territoriali Omogenee F "VPS"

Verde sportivo/Standards	IED
MODALITÀ DI INTERVENTO	
INTERVENTI EDILIZI AMMESSI	
MO MS RS RC RTE RTU NC	
DESTINAZIONI D'USO	
attrezzature collettive	
INDICI	
Rapporto di copertura massimo*%	5%
Altezza massima (H) ml	9.00
DISTACCHI	
Dai confini di proprietà	
Trai fabbricati (Df):	
Dal ciglio stradale:	
TRATTAMENTO SUPERFICI SCOPERTE	
Le superfici di pertinenza agli impianti devono essere destinate a parcheggi pavimentati e giardini. Qualsiasi intervento nell'area, se caratterizzata da superfici boscate, non deve modificare l'orografia del terreno salvaguardando gli aspetti vegetazionali.	
VINCOLI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
Vedi SUR	
DEFINIZIONI	
manutenzione ordinaria (MO) - manutenzione straordinaria (MS) - restauro (RS) - risanamento conservativo (RC) - ristrutturazione edilizia (RTE) - ristrutturazione urbanistica (RTU) - nuove costruzioni (NC).	
* È ammessa in più la copertura del terreno di gioco tennis	

Art. 59 - Zone Territoriali Omogenee F "VPA"

Verde pubblico attrezzato/Standards	IED
MODALITÀ DI INTERVENTO	PA
INTERVENTI EDILIZI AMMESSI	
MO MS RS RC RTE RTU NC	
DESTINAZIONI D'USO	
attrezzature collettive per lo svago e gioco	
INDICI	
Rapporto di copertura %	10
Altezza massima (H)	3.50
DISTACCHI	
Dai confini di proprietà	
Tra i fabbricati (Df):	
Dal ciglio stradale:	
TRATTAMENTO SUPERFICI SCOPERTE	
Le superfici di pertinenza agli edifici devono essere destinate verde pubblico. Qualsiasi intervento nell'area, se caratterizzata da superfici boscate, non deve modificare l'orografia del terreno salvaguardando gli aspetti vegetazionali.	
VINCOLI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
Vedi SUR Limitatamente alla zona VPA 1.03 sono ammesse anche le destinazioni d'uso di tipo SP1 (Intervento/prescrizione puntuale n. 1) Limitatamente all'azonamento VPA 1.02 sono ammessi interventi di opera pubblica attuabili mediante progetto unitario qualora definibili di "modesta entità" ai sensi dell'art. 50 c.4 della l.r. 61/1985. (Intervento/prescrizione puntuale n. 2)	
DEFINIZIONI	
manutenzione ordinaria (MO) - manutenzione straordinaria (MS) - restauro (RS) - risanamento conservativo (RC) - ristrutturazione edilizia (RTE) - ristrutturazione urbanistica (RTU) - nuove costruzioni (NC).	

Art. 60 - Zone Territoriali Omogenee F "VPP"

Verde pubblico a parco/Standards	IED
MODALITÀ DI INTERVENTO	PA
INTERVENTI EDILIZI AMMESSI	
MO MS RS RC RTE RTU NC	
DESTINAZIONI D'USO	
verde a parco	
INDICI	
Rapporto di copertura %	1
Altezza massima (H) ml	3.50
DISTACCHI	
Dai confini di proprietà	
Tra i fabbricati (Df):	
Dal ciglio stradale:	
TRATTAMENTO SUPERFICI SCOPERTE	
ripristino dell'ambiente umido ed attrezzamento leggero per utenti. Qualsiasi intervento nell'area, se caratterizzata da superfici boscate, non deve modificare l'orografia del terreno salvaguardando gli aspetti vegetazionali.	
VINCOLI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
Studio naturalistico	
DEFINIZIONI	
manutenzione ordinaria (MO) - manutenzione straordinaria (MS) - restauro (RS) - risanamento conservativo (RC) - ristrutturazione edilizia (RTE) - ristrutturazione urbanistica (RTU) - nuove costruzioni (NC).	

Art. 61 - Zone Territoriali Omogenee F "P"


Parcheggi pubblici/Standards	
MODALITÀ DI INTERVENTO	IED
INTERVENTI EDILIZI AMMESSI	
MO MS RS RC RTE RTU NC	
DESTINAZIONI D'USO	
parcheggi pubblici	
TRATTAMENTO SUPERFICI SCOPERTE	
piazzole pavimentate con aiuole di rispetto stradale ed arredo urbano	
DEFINIZIONI	
manutenzione ordinaria (MO) - manutenzione straordinaria (MS) - restauro (RS) - risanamento conservativo (RC) - ristrutturazione edilizia (RTE) - ristrutturazione urbanistica (RTU) - nuove costruzioni (NC).	

ALLEGATO 1 - INTERVENTI/PRESCRIZIONI PUNTUALI


Intervento/ Prescrizione Puntuale	Prescrizione
1	Vedi articolo 59
2	Vedi articolo 59
3	Vedi articolo 51/ schema 3
4	Vedi articolo 51
5	Vedi articolo 50
6	Vedi articolo 49
7	Vedi articolo 48
8	Vedi articolo 48
9	Vedi articolo 48
10	Vedi articolo 48
11	Negli abitati di Costa, Belvedere, San Rocco, Sacco di Sopra e Col de Zordo, stante le condizioni geologiche non viene consentita la nuova edificazione e si prescrive che gli interventi sull'edificato esistente debbano limitarsi alla manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro. Tali interventi non sono consentiti per gli edifici interessati da trasferimento e che non risultano stabilmente abitati.
12	Nella porzione di zona perimetrata si prescrive che non sia consentita l'edificazione di alcun volume aggiuntivo rispetto all'esistente che peraltro potrà essere recuperato.
13	Si prescrive di subordinare il rilascio della concessione alla dimostrazione dell'accesso o alla stipola di una convenzione per la sua realizzazione. E' da vietare ogni accesso diretto nella statale o alle bretelle di innesto, in quanto non praticabile.
14	E' necessario che gli interventi di recupero degli edifici siano supportati da indagini geologiche e geotecniche puntuali e specifiche che consentano di verificare eventuali accelerazioni dei fenomeni di cedimento e che suggeriscano le più idonee tipologie di adeguamento fondazionale e strutturale che, comunque si ritengono indispensabili. Relativamente alla pericolosità idraulica dell'area, gli interventi ammissibili sono quelli definiti alle lettere a), b), e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457.
15	Sono ammessi tutti gli interventi previo parere favorevole della competente Sovrintendenza e senza incremento del sedime e della volumetria esistente, nel rispetto delle normative del Piano di Assetto Idrogeologico del Piave. Sono comunque sempre consentiti nuovi interventi per opere ed attrezzature tecnologiche e di servizio finalizzate all'adeguamento ed al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica e di accessibilità. Vedi schema 15
16	Vedi articolo 48
17	E' ammessa la destinazione d'uso a rifugio o agriturismo. L'eventuale destinazione agrituristica deve essere necessariamente legata alla presenza di un'azienda agricola avente le caratteristiche prescritte dalla L.R. 9/97.
18	Vedi schema 18
19	L'intervento edilizio deve essere subordinato all'approvazione ed alle eventuali prescrizioni da parte del competente Genio Civile Regionale. Vedi schema 19
20	Nella zona B2.02 si prescrive che non venga realizzata alcuna volumetria (prevista nell'elaborato 13.6).

Schema Intervento/Prescrizione Puntuale nr. 3


Estratto C.T.R. - scala 1:5.000



Nuova Proposta di Variante




Nuova Proposta di Variante - prospetto scala 1:500



-  fabbricato esistente
-  fabbricato in progetto
-  fabbricato interrato in progetto

Nuova Proposta di Variante - sezione scala 1:500



-  fabbricato in progetto
-  fabbricato interrato in progetto
-  limite nuova variante

Schema Intervento/Prescrizione Puntuale nr. 13

**Comune di Perarolo di Cadore
Schedatura del patrimonio edilizio
Scheda tipo "B"**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'EDIFICIO

Localita' : **Perarolo di Cadore** Foglio catastale: **2**
Via: Mappale : **B**

DATI DIMENSIONALI DELL'EDIFICIO

Superficie mq : **495** Altezza media m: **12,7**
Volume totale mc : **6270** Piani: **1**
Alloggi totali: - Alloggi occupati: -
Stanze: - Residenti: -

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso : **chiesa**
Tipologia: **altro**
Utilizzo: **si**
Classe di Età : **vedi allegato**
Interventi recenti : **no**
Qualità storico ambientali: -
Superfici scoperte : **piazza-strada**
Stato di conservazione : **mediocre**

Strutture	Verticali	Orizzontali	Copertura
	pietrame/laterizio	legno	lamiera

Dotazione di servizi	Servizi igienici	Scarichi
si	-	-

Note : -

GRADO DI INTERVENTO: 1

Comune di Perarolo di Cadore
Schedatura del patrimonio edilizio
Scheda tipo "B"

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Comune di Perarolo di Cadore
Schedatura del patrimonio edilizio
Scheda tipo "B"

ALLEGATO

<i>Anno</i>	<i>Evento</i>	<i>Fonte</i>
1455	Il Consiglio della Comunità di Cadore dona alla comunità di Perarolo le pietre del ponte sul Boite <i>pro fabrica ecc. ie S.^o Nicolai</i>	1. AMCC, b. 28, <i>Parti del Consiglio Generale</i> , copie, cc. n.n., alla data 1455, 7 gennaio (Maierotti)
1604	La Regola di Perarolo delibera il 24 aprile 1604 di ampliare la chiesa di S. Nicolò e cioè di <i>slongarla fino su li muri del sagrato verso la piazza et de far il campanil.</i>	2. F. Zangrando, <i>I Laudi della Regola di Perarolo di Cadore (1518-1704) annotati ed illustrati</i> , in "Rassegna economica", a. V, nn. 5 e 6. 3. AA. VV., <i>I manufatti e le aggregazioni rurali nella Comunità Montana Cadore - Longaronese - Zoldano</i> , Belluno 1984, p. 236. 4. ASVE, <i>Catasto Napoleonico</i> , n. 1469, <i>Sommario di Tavolo della mappa di Perarollo, Distretto di Cadore, Provincia di Belluno.</i> (Maierotti)
1754 - 1764	Il 6 gennaio la Regola delibera di riedificare la chiesa di S. Nicolò. Venne realizzata su progetto dell'architetto Domenico Schiavi di Tolmezzo	5. APSNP, Parte della Regola di Perarolo, carta sciolta. 6. G. Fabbiani, <i>Chiese del Cadore</i> , Belluno 1964, p. 141.
1857	Nel settembre di quest'anno si diede inizio ai lavori di demolizione della chiesa settecentesca	Cu - 3 Cu - 4 Bol. Parr. 1/2001
1860	Il 15 luglio 1860 viene benedetta la prima pietra della nuova chiesa titolata a S. Nicolò dal parroco don Giacomo Salamini	(Maierotti)
1862	La chiesa, realizzata su progetto dell'architetto vicentino Antonio Caregaro Negrin è terminata.	Cu - 1 Bol. Parr. 1/2001


Comune di Perarolo di Cadore
Schedatura del patrimonio edilizio
Scheda tipo "B"


ALLEGATO

1883	Apertura porta di accesso alla chiesa per Fam. Lazzaris - Costantini	Cu - 5
1896	Viene demolita la navata per pericolo di crollo	Cu - 1 Cu - 2
1898	Inizio dei lavori di ricostruzione della chiesa <i>su disegno e sotto la direzione dell'Ingegnere Comm. Emilio Pellesina di Venezia</i>	Cu - 1
1899	Nel dicembre di quest'anno una <i>screpolatura sul lato sinistro, manifestò che la bettonata era spaccata.</i>	Cu - 1
1901	<i>la spaccatura non progredì minimamente, ma qui si è generalmente convinti che si dovrà fare la chiesa in legno, persuasi che una corrente sotterranea sposti continuamente il terreno. Si decise di riedificare la chiesa in legno</i>	Cu - 1
1904	Realizzazione della navata in legno	Cu - 1
1906	Demolizione del campanile secentesco	Bol. parr. 1/2000
1909	Realizzazione di un campanile provvisorio in legno sul lato sinistro della navata	(13) APSNP, b. 10, f. 7. (Maierotti)
1913	Costruzione del campanile in legno attuale	(14) APSNP, b. 13, ff. 19 e 20. (Maierotti)
1953-1954	Viene tolta la facciata in legno e viene realizzata la facciata attuale in muratura su progetto dell'ing. Mario Benedet, originario di Perarolo	(15) F. Zangrando, <i>catalogo delle chiese, ...</i> , appunti non pubblicati. (Maierotti)
2000	Lavori di restauro delle fondazioni Ing. Franco Sogne	Boll. parr. 2001
2001	Rifacimento della passerella di collegamento tra il campanile e la chiesa per accedere all'organo	Boll. parr. 2001


Schema Intervento/Prescrizione Puntuale nr. 18



STATO DI FATTO (scala 1.200)



-  edifici esistenti
-  edifici non di proprietà


VARIANTE (scala 1.200)




-  edifici esistenti
-  edifici non di proprietà
-  edifici in progetto

Schema Intervento/Prescrizione Puntuale nr. 19

STATO DI FATTO (scala 1.200)



S.U.E. VARIANTE (scala 1.200)



ALLEGATO 2 - GLOSSARIO DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

Sigla	Definizione	Articolo
AC	amministrazione comunale	
CE	concessione edilizia	
DC	distanza dai confini	13
DE	distanza tra edifici	14
DS	distanza dalla strada	14
DU	destinazioni d'uso	
H	altezza fabbricato	14
IED	Intervento edilizio diretto	
L	legge statale	
LR	legge regionale	
MI	modalità di intervento	
MO	manutenzione ordinaria	15
MS	manutenzione straordinaria	15
NA	norme di attuazione	
NC	nuova costruzione	15
NC	nuove costruzioni	
PA	piano attuativo	
PEEP	piano per l'edilizia economica e popolare	
PIA	prontuario interventi ammessi	
PIP	piano per gli insediamenti produttivi	
PL	piano di lottizzazione	
PP	piano particolareggiato	
PPA	programma pluriennale di attuazione	
PRG	piano regolatore generale	
PRIPR	piano di recupero di iniziativa privata	
PRIPU	piano di recupero di iniziativa pubblica	
PS	piano di settore	
PTP	piano territoriale provinciale	19
PTRC	piano territoriale regionale di coordinamento	19-20-21-22
RC	risanamento conservativo	15
RE	regolamento edilizio	
RS	restauro	15
RTE	ristrutturazione edilizia	15
RTU	ristrutturazione urbanistica	15
RTU	ristrutturazione urbanistica	
S1	superficie ad opere urbanizzazione primaria	13
S2	superficie ad opere urbanizzazione secondaria	13
SC	superficie coperta	13
SF	superficie fondiaria	13
ST	superficie territoriale	13
SUE	schede normative per singole unità edilizie	3
SUR	schede normative per unità di riferimento	3
TR	tipologia di riferimento	15
UF	indice di utilizzazione fondiaria	13
UMI	unità minima di riferimento	9
UT	indice di utilizzazione territoriale	13
V	volume fabbricato	13
ZTO	zone territoriali omogenee	10-11-12